SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dei trasporti e della navigazione

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 255/L

LEGGE 27 dicembre 1997, n. **449.**

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

LEGGE 27 dicembre 1997, n. **450.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998).

97G0490-97G0491

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 256

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 19 dicembre 1997, n. **320/E.**

Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina delle operazioni di cessione e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

CIRCOLARE 23 dicembre 1997, n. **326/E.**

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

97A10413-97A10414

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451.

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissione parlamentare per l'infanzia

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Osservatorio nazionale per l'infanzia

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Art. 4.

Organizzazione

1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.

2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 4, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 417):

Presentato dall'on. CALZOLAIO ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26 giugno 1996, con pareri delle commissioni I, II, III e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 10 e 23 luglio 1996; il 18 settembre 1996; il 1° ottobre 1996.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 17 dicembre 1996.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 18 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1912):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 30 aprile 1997 e il 15 maggio 1997.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 20 giugno 1997.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato, con modificazioni, il 16 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 417/*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 ottobre 1997 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 23 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 16 dicembre 1997.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 dicembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il titolo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (in *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1991, n. 135, supplemento ordinario) è il seguente: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989».

Note all'art. 2:

— L'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1991, n. 14) recita testualmente:

«Art. 1. — Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

aa) concessione della cittadinanza italiana;

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di città;

ff) [atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari];

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) [fatti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400];

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso».

— L'art. 44 della legge 27 maggio 1991, n. 176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1991, n. 135, supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 44. — 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario venerale dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente — in conformità con il capoverso *b)* del paragrafo 1 del presente articolo — le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea gnerale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi».

Nota all'art. 3:

— Il titolo della legge 19 luglio 1988, n. 312 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1988, n. 182, supplemento ordinario) è il seguente: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed importi di lavoro dei pubblici dipendenti in sede agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993, n. 306) recita testualmente:

«Art. 9 *(Riserva Fondo Lire UNRAA).* — 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti».

97G0487

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1997, n. 452.

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono approvati i capitolati contenenti le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati.

Art. 2.

Responsabile del procedimento e modalità di scelta del contraente

1. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero un funzionario da questi delegato, è altresì responsabile del procedimento di formazione del contratto.

2. Il responsabile del procedimento di formazione del contratto applica, ai fini della scelta del contraente, le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture recepite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Art. 3.

Studio di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità è volto alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata e costituisce la base per la predisposizione di apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle procedure di scelta del contraente nei contratti di grande rilievo che attengono alla progettazione, acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, nonché per l'esecuzione del monitoraggio, se previsto.

2. La redazione dello studio di fattibilità precede tutti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. Lo studio di fattibilità deve comunque indicare e valutare:

a) il sistema informativo esistente presso l'amministrazione interessata;

b) le funzioni che l'amministrazione intende automatizzare e gli obiettivi da perseguire, con particolare riguardo ai servizi offerti dall'amministrazione e alle esigenze dell'utenza, in attuazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) i flussi informativi esistenti e le eventuali modifiche conseguenti all'automazione;

d) le funzionalità e le prestazioni dell'iniziativa di automazione da realizzare, anche attraverso la schematizzazione dei processi e delle tipologie di dati, delle unità organizzative coinvolte, nonché dell'utilizzo delle risorse tecnologiche;

e) soluzioni possibili e metodologia usata per la relativa valutazione;

f) i tempi di realizzazione complessivi e delle singole fasi;

g) l'impatto sulle strutture e sull'organizzazione attuale degli uffici, nonché le necessità di formazione ed addestramento del personale;

h) l'impiego delle risorse umane e tecnologiche, dell'impresa e dell'amministrazione, sia nella fase di costituzione e sperimentazione del sistema informativo che in quella di pieno regime;

i) gli standard tecnici, che devono essere coerenti con quelli prescritti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

l) piano di passaggio dal sistema precedente a quello che si intende realizzare;

m) i parametri e le metriche di valutazione per ogni prestazione prevista, secondo le modalità tecniche definite dall'Autorità;

n) i contenuti del monitoraggio, se previsto, con particolare riferimento ai compiti ed alle funzioni da attribuire al monitore, nonché le conseguenze del monitoraggio sull'attività prestata dall'impresa incaricata della progettazione, realizzazione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo;

o) gli elementi e i profili del progetto che assumono principale rilevanza ai fini della valutazione delle offerte nelle procedure di scelta del contraente, nonché il loro rilievo ponderale nell'economia complessiva del progetto e della sua realizzazione;

p) per ogni prestazione, l'analisi del rapporto tra costi e benefici nonché dei costi, dettagliatamente previsti, attinenti alla realizzazione del sistema ed alla successiva manutenzione, ivi compresi i costi sostenuti episodicamente e quelli relativi al personale e ai contratti di somministrazione;

q) i rischi organizzativi, tecnologici ed economici connessi alla realizzazione dell'iniziativa.

4. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad una impresa, questa non può partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, né in proprio, né in associazione temporanea ovvero in consorzio con altre imprese, né in qualità di subappaltatrice.

5. Lo studio di fattibilità rimane di esclusiva proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, anche quando sia affidato ad una impresa.

6. Il procedimento di scelta del contraente deve essere iniziato entro un anno dalla redazione definitiva o dall'accettazione dello studio di fattibilità da parte dell'amministrazione.

Art. 4.

Depositi cauzionali

1. Il bando o la lettera di invito possono subordinare la partecipazione dell'impresa alla prestazione di un deposito cauzionale provvisorio, che viene restituito alle imprese non aggiudicatarie.

2. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'impresa è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, salvi i casi di esonero, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

1. L'amministrazione può avvalersi, per l'aggiudicazione della fornitura, di apposita commissione giudicatrice, composta, in numero dispari, da esperti di comprovata esperienza nella materia.

Art. 6.

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3. L'amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma 2.

4. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui al comma 2, l'amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 7.

Obblighi di riservatezza e segretezza

1. Salvo che il contratto disponga diversamente, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Le amministrazioni si conformano alle disposizioni delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, nonché alle norme tecniche ed ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e la riservatezza dei dati, anche personali, contenuti in tali sistemi. L'Autorità ha facoltà di disporre verifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

TITOLO II

PARTE SPECIALE

Capo I

DELLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Art. 8.

Locazione di apparecchiature informatiche

1. Con la locazione l'amministrazione acquisisce il diritto di godimento di tutte le utilità delle apparecchiature informatiche, per un tempo determinato.

2. L'impresa ha l'obbligo di consegnare e, salvo patto contrario, di installare le apparecchiature nei luoghi indicati nel contratto, nonché di fornire la relativa documentazione tecnica.

3. La documentazione di cui al comma 2 descrive la composizione e le caratteristiche delle apparecchiature, le procedure occorrenti per il loro utilizzo ed in particolare per l'avviamento, per l'arresto, per gli interventi per guasti, nonché le operazioni consentite in fase di elaborazione.

4. L'impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione delle apparecchiature e, salvo che sia diversamente pattuito, a concedere la licenza d'uso ed a provvedere alla installazione dei programmi di base e di utilità, nonché a mettere in funzione le apparecchiature.

5. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:

a) concessione della licenza d'uso e installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 4;

b) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;

c) collaborazione di personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;

*d)*uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto — per consentire all'amministrazione di esperire prove o di mettere a punto i programmi operativi — sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.

Art. 9.

Durata della locazione e proroga

1. La durata della locazione di apparecchiature non può essere superiore a tre anni.

2. Ove sia consentito dalla legge di prorogare la durata della locazione, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e può essere disposta per una sola volta. Il parere dell'Autorità ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 10.

Consegna, messa in funzione e ritiro delle apparecchiature

1. L'amministrazione è obbligata ad approntare i locali di destinazione e a dotarli, a proprie cura e spese, di quei servizi ed impianti descritti nelle loro caratteristiche nel contratto ed indicati come necessari ad assicurare le condizioni ambientali richieste dall'impresa per il regolare funzionamento delle apparecchiature da installare. In difetto di indicazioni contrattuali, l'impresa risponde dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.

2. L'impresa è obbligata a collaborare con l'amministrazione nella compilazione di capitolati tecnici e disciplinari, sulla base dei quali affidare ad imprese specializzate l'esecuzione dei lavori di approntamento dei locali. Le operazioni di collaudo di tali lavori si eseguono in contraddittorio anche con l'impresa locatrice.

3. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.

4. L'avvenuto approntamento dei locali è comunicato dall'amministrazione entro il termine previsto nel contratto; la verifica della loro conformità alle prescrizioni contrattuali, per quanto non sia stato oggetto del collaudo di cui al comma 2, è effettuata, in contraddittorio con l'impresa, nei successivi quindici giorni. Di tali operazioni è redatto apposito processo verbale.

5. La consegna avviene con l'immissione delle apparecchiature nei locali predisposti.

6. La consegna e messa in funzione delle apparecchiature deve essere effettuata entro un mese dalla data del processo verbale di cui al comma 4, salvo diverso termine indicato nel contratto.

7. L'impresa è obbligata a comunicare per iscritto la data di avvenuta consegna e messa in funzione delle apparecchiature all'amministrazione, la quale ne dà ricevuta.

8. L'operazione di messa in funzione, ove avvenga a cura e spese dell'amministrazione, è effettuata secondo le prescrizioni del contratto. In tale caso l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre un mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta consegna delle apparecchiature, salvo diverso termine indicato nel contratto. L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare prontamente la data effettiva di messa in funzione all'impresa, la quale ne dà ricevuta.

9. Al termine della locazione, le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite all'impresa, la quale, a proprie cura e spese, provvede a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali, ed è obbligata a ritirarle sollecitamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.

10. Ove le apparecchiature siano state installate a cura dell'amministrazione, la disinstallazione e la messa a disposizione dell'impresa per il ritiro avviene a cura dell'amministrazione medesima.

Art. 11.

Danni alle apparecchiature durante la locazione

1. L'amministrazione risponde soltanto in caso di dolo o di colpa grave per i danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché, salvo patto contrario, durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.

2. L'impresa è responsabile verso l'amministrazione per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

Art. 12.

Verifica delle apparecchiature

1. L'amministrazione fissa la data per la verifica in contraddittorio delle apparecchiature e dei programmi. Tale verifica, salvo diverso termine indicato nel contratto, si effettua entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8.

2. La verifica è effettuata da esperti incaricati dall'amministrazione, può essere condotta anche mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi, ed ha il fine di constatare che le apparecchiature ed i programmi presentino le caratteristiche previste dal contratto e dal capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento.

3. L'amministrazione si obbliga a non utilizzare le apparecchiature ed i programmi fino a quando non siano state ultimate le operazioni di verifica.

4. Le conclusioni della verifica sono fatte risultare da processo verbale, redatto in contraddittorio, sottoscritto dagli incaricati dell'amministrazione e dell'impresa. In caso di esito positivo le apparecchiature ed i programmi sono a disposizione dell'amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale.

5. Quando le apparecchiature, o parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse

condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine pattuito in contratto.

Art. 13.

Obblighi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature in locazione

1. L'amministrazione denuncia all'impresa, anche verbalmente, i difetti e i vizi riscontrati al fine di rendere possibili i conseguenti interventi.

2. L'impresa interviene e ripristina le funzionalità delle apparecchiature entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini, indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.

3. L'impresa ha l'obbligo di provvedere ai sensi del precedente comma 2 anche quando provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale dell'amministrazione o da essa incaricato. In tal caso, le spese della riparazione sono a carico dell'amministrazione.

4. L'amministrazione è obbligata ad usare le apparecchiature con l'osservanza delle specifiche tecniche indicate dall'impresa e a non far intervenire altre imprese per riparazioni, modifiche o manutenzioni delle apparecchiature in locazione, se non in caso di ritardo nell'intervento dell'impresa.

Art. 14.

Modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni

1. L'amministrazione, salvo che l'impresa dissenta con adeguata motivazione tecnica, ha facoltà di effettuare, direttamente, a proprio carico e sotto la propria responsabilità nei confronti dei terzi, modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni, anche con apparecchiature non fornite dall'impresa, purché dia all'impresa un congruo preavviso indicando la natura delle modifiche o delle aggiunte, la data in cui vengono poste in funzione e l'impresa eventualmente incaricata di eseguirle.

2. Ove sorgano difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature modificate o delle loro connessioni, l'impresa è obbligata a prestare la propria collaborazione per la individuazione e la rimozione delle cause che determinano dette difficoltà. Per tale collaborazione spettano all'impresa i compensi determinati secondo i criteri stabiliti nel contratto, qualora provi che le difficoltà nel funzionamento non siano determinate da vizi di materiali o da fatti ad essa imputabili.

Art. 15.

Opzione d'acquisto

1. L'amministrazione, nel corso o al termine della locazione, ha il diritto di acquistare tutte o alcune delle apparecchiature al prezzo risultante in base a criteri che devono essere espressamente indicati nel contratto.

2. L'efficacia del diritto di opzione è subordinata al parere favorevole dell'autorità, che ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e che viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. Qualora l'opzione venga esercitata nel corso della locazione, i canoni corrisposti a partire dal momento in cui viene esercitata l'opzione fino al momento in cui detta opzione diviene efficace, sono imputati a pagamento del prezzo d'acquisto.

Art. 16.

Licenza d'uso dei programmi e assistenza

1. Per quanto non disposto nel presente capo, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capo III del presente titolo, in quanto compatibili con la natura accessoria di detti programmi rispetto alla locazione delle apparecchiature.

2. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capitolato vigente relativo a tali servizi, in quanto compatibili con la natura accessoria degli stessi rispetto alla locazione delle apparecchiature.

Art. 17.

Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione

1. L'amministrazione ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della soppressione o modificazione dei propri uffici o servizi.

2. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine contrattuale.

3. L'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite, a propria cura e spese, con l'osservanza delle modalità previste dal precedente articolo 10.

4. A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, non sono più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.

Art. 18.

Canoni di locazione e loro variazioni

1. Il diritto al canone di locazione decorre dal giorno successivo alla data del processo verbale di verifica, con esito positivo, di cui all'articolo 12.

2. I canoni di locazione sono analiticamente determinati con riferimento alle singole componenti delle apparecchiature, nonché ai programmi ed alle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, indicando per queste ultime il costo del personale, il costo delle parti di ricambio, le spese generali e le loro rispettive percentuali d'incidenza.

3. Compatibilmente con la legislazione vigente, nelle locazioni di durata pluriennale, possono essere pattuite variazioni dei canoni solo relativamente agli anni successivi al primo e solo con riferimento ai servizi accessori di manutenzione ed assistenza.

4. L'amministrazione ha facoltà, nei casi di cui al comma 3, di stabilire in contratto limiti globali di aumento in ragione d'anno.

5. Non sono dovuti i canoni di locazione relativi alle apparecchiature non correttamente funzionanti per cause, non imputabili all'amministrazione, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero alle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5. I canoni non sono dovuti anche per le residue apparecchiature funzionanti qualora l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile alla loro autonoma utilizzazione.

6. Per ogni giorno di fermo, o sua frazione, non è dovuto un trentesimo del canone mensile di locazione, salva la diversa misura pattuita.

Art. 19.

Penalità e risoluzione per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella messa a disposizione

1. Per ogni giorno di ritardo, o sua frazione, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, nonché nella loro messa a disposizione in relazione alla data di cui all'articolo 12, comma 1, è applicata una penale pari ad un ventesimo del canone mensile complessivamente dovuto o al maggiore importo indicato nel contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel ritardo viene computato il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale, per la ripresentazione di apparecchiature e programmi alla seconda verifica di cui all'articolo 12, comma 5.

2. Ove si determini un ritardo di almeno trenta giorni, l'amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si sommano fra loro i singoli ritardi verificatisi in ciascuno degli adempimenti previsti al comma 1.

4. La facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto con gli effetti previsti nel comma 2 sussiste anche nella ipotesi in cui abbia esito negativo l'ulteriore verifica di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 20.

Penalità e risoluzione per mancato funzionamento delle apparecchiature

1. Qualora le apparecchiature non risultino correttamente funzionanti per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, e tali cause siano inerenti alle apparecchiature stesse ovvero ad altre funzionalmente connesse, ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, è applicata per ogni giornata di fermo, o sua frazione, una penale pari, salva maggior misura pattuita, ad un ventesimo del canone mensile relativo alle apparecchiature non funzionanti ed ai relativi programmi, e del canone relativo alle apparecchiature residue che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 18, comma 6, è dovuto il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Le medesime penali di cui al precedente comma 1 si applicano per ogni giornata di ritardo o frazione di essa da parte dell'impresa nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del precedente articolo 13.

3. L'importo delle penalità è maggiorato del 50% per i periodi di fermo che nell'arco di un mese superino le cinque giornate.

4. Qualora il fermo perduri per dieci giorni continuativi, l'amministrazione, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno.

5. Se nell'arco di dodici mesi i periodi di fermo superano le trenta giornate, l'amministrazione, ferma restando la facoltà di chiedere la sostituzione delle apparecchiature, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del contratto incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno.

Capo II
DELL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Art. 21.

Delimitazione dell'oggetto

1. Il contratto indica analiticamente le componenti e le caratteristiche tecnico-funzionali dei beni oggetto dell'acquisto, il grado di compatibilità tecnica con le apparecchiature già possedute dall'amministrazione ed alle quali sono connessi, le modalità di funzionamento e le condizioni ambientali richieste per la loro utilizzazione, nonché le prestazioni richieste, i valori minimi che esse devono assumere e le relative modalità di misurazione; in difetto di adeguate indicazioni contrattuali, l'impresa risponde anche dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili alla non corretta utilizzazione delle apparecchiature o alle inappropriate condizioni ambientali.

2. Salvo che sia diversamente pattuito, l'impresa è tenuta a concedere la licenza d'uso dei programmi di base e di utilità.

3. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:

a) concessione della licenza d'uso ed installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 2;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;

c) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;

d) collaborazione del personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;

e) uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto — per consentire all'amministrazione di esperire prove o di mettere a punto programmi operativi — sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.

Art. 22.

Consegna, installazione e messa in funzione

1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa, nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto.

2. Salvo diversa pattuizione, l'impresa provvede entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi relativi, dandone notizia all'amministrazione nelle forme di cui all'articolo 10, comma 7. L'amministrazione ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.

3. Nel caso in cui l'installazione e la messa in funzione siano a carico dell'amministrazione, essa è tenuta ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro un mese dalla data di consegna delle macchine o nel diverso termine previsto in contratto e a comunicare all'impresa l'inizio e la conclusione dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica necessaria, senza diritto ad ulteriore corrispettivo.

4. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.

Art. 23.

Documentazione

1. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).

Art. 24.

Collaudo delle apparecchiature

1. Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall'amministrazione ed è inteso a verificare, per le apparecchiature ed i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione di cui all'articolo 23.

2. Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, ai sensi dell'articolo 22, salvo diverso termine contrattuale.

3. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi a campione.

4. Qualora si tratti di apparecchiature che, per le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento, siano suscettibili di prove di funzionalità nello stabilimento di produzione o di deposito, può essere previsto il collaudo nello stabilimento, anche a campione.

5. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto.

6. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.

Art. 25.

Trasferimento dei rischi

1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.

2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano all'amministrazione dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

Art. 26.

Garanzie delle apparecchiature fornite e responsabilità dell'impresa

1. Dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole e per un periodo di tempo della durata di un anno o per il maggior periodo indicato nel con-

tratto, l'impresa garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non viene meno nel caso in cui l'amministrazione modifichi le apparecchiature installate, salvo che l'impresa non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

3. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature o loro parti non siano funzionanti per periodi superiori a 12 ore, che, sommati, superino l'ammontare di 80 ore lavorative riferite all'orario di lavoro ordinario dell'amministrazione, quest'ultima ha facoltà di richiedere all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella misura contrattualmente prevista, a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento.

4. La garanzia di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

5. L'amministrazione è obbligata a informare prontamente l'impresa degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'impresa interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 30.

6. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire nel termine di cui al comma 5, sono a carico dell'amministrazione.

Art. 27.

Adeguamento del corrispettivo

1. Nel caso in cui, per fatto dell'amministrazione, si verifichino ritardi nella consegna delle apparecchiature, di durata superiore a sei mesi, l'impresa, salva la facoltà di recesso, ha diritto all'adeguamento del corrispettivo sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo della vita o secondo i diversi parametri indicati nel contratto.

2. Il recesso di cui al comma 1 è esercitato con preavviso scritto di almeno un mese ed ha effetto qualora l'amministrazione non adempia entro il termine del preavviso.

Art. 28.

Licenza d'uso dei programmi manutenzione delle apparecchiature e dei programmi

1. Per quanto non disposto nel presente capo, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capo III del presente titolo, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

2. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di manutenzione delle apparecchiature e di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capitolato vigente relativo a tali servizi, in quanto compatibili con la natura accessoria delle suddette prestazioni rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

Art. 29.

Penalità per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione.

3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre il termine di cui all'articolo 24, comma 2, fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 24, comma 5.

Art. 30.

Penalità per guasti e difetti di funzionamento

1. Per ogni giorno di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero ai programmi e alle prestazioni connesse di cui all'articolo 21, comma 3, è applicata una penale pari, salva diversa misura pattuita, al due per mille del prezzo relativo alle apparecchiature non funzionanti e ai relativi programmi, ed anche del prezzo relativo alle residue apparecchiature e relativi programmi, che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'amministrazione, indipendentemente da quanto previsto nel comma 1, ha la facoltà di far seguire a terzi le riparazioni, addebitamento all'impresa le spese sostenute.

Art. 31.

Risoluzione del contratto

1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il

contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'amministrazione sia già in possesso delle apparecchiature e queste non siano ritirate dall'impresa nel termine assegnato dall'amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dell'impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Capo III

DELLA LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI

Art. 32.

Delimitazione dell'oggetto

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di licenza d'uso per i programmi che non siano appositamente sviluppati per l'amministrazione aggiudicatrice.

2. I contratti specificano analiticamente i tipi di programmi oggetto della licenza, il relativo corrispettivo, le modalità di consegna e di installazione, l'addestramento all'uso, la collaborazione dell'impresa ai fini dell'installazione, quando questa è a carico dell'amministrazione, nonché la documentazione relativa.

Art. 33.

Contenuto della prestazione nei contratti di licenza d'uso

1. Il contratto di licenza d'uso attribuisce il diritto di utilizzazione dei programmi. Tale diritto, salvo patto contrario, è non esclusivo e non trasferibile ad altri soggetti.

2. Nel limite del numero di utenze previsto nel contratto, l'amministrazione, previa comunicazione all'impresa, ha facoltà:

a) di utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle indicate in contratto;

b) di far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli indicati in contratto. Qualora si tratti di amministrazioni statali tale facoltà è esercitabile anche a favore di uffici e servizi di diversa amministrazione, anche autonoma.

3. Salvo diversa pattuizione, l'impresa fornisce:

a) il testo dei programmi, trascritto su un supporto leggibile dalle macchine;

b) i manuali che descrivono funzioni e modalità di impiego.

4. Può essere previsto nel contratto, come prestazione connessa, il servizio di assistenza tecnica per i programmi. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza tecnica si applicano le previsioni contenute nel capitolato vigente per tale servizio, in quanto compatibili con la natura accessoria dello stesso rispetto alla licenza d'uso.

5. L'indicazione nel contratto delle apparecchiature sulle quali sono da installare i programmi non preclude all'amministrazione la facoltà di utilizzare i programmi stessi su altre apparecchiature previa comunicazione all'impresa.

Art. 34.

Durata del contratto

1. Quando nel contratto è convenuto che l'amministrazione abbia il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato, tale periodo non può avere durata superiore a tre anni.

2. Ove sia consentito dalla legge di prorogare la durata del contratto, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità, e può essere disposta una sola volta. Il parere dell'Autorità ha riguardo anche al grado di obsolescenza dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. Il periodo di utilizzazione dei programmi decorre dalla data di accettazione di cui all'articolo 36, comma 4, ovvero dalla data del collaudo di cui all'articolo 36, comma 5.

Art. 35.

Consegna, installazione e generazione dei programmi

1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto. Sono a carico dell'impresa gli oneri di spedizione, trasporto e consegna dei programmi.

2. Salvo patto contrario, l'impresa provvede, entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione o alla generazione dei programmi, dandone notizia all'amministrazione nelle forme di cui all'articolo 10, comma 7. L'amministrazione ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.

3. Nel caso in cui l'installazione o la generazione siano a carico dell'amministrazione, essa è tenuta ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro breve termine, a comunicare all'impresa l'inizio e il termine dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, di fornire l'assistenza tecnica necessaria.

4. Dell'avvenuta installazione e generazione è redatto apposito processo verbale.

5. A cura dell'amministrazione sono tenuti registri in cui sono indicati il numero, la descrizione e la dislocazione dell'originale dei programmi, delle modifiche e delle nuove versioni, della documentazione relativa nonché delle copie effettuate.

Art. 36.

Prova e collaudo dei programmi

1. L'amministrazione, salvo patto contrario, sottopone ad un periodo di prova i programmi, avvalendosi del giudizio di esperti.

2. Salvo patto contrario, il periodo di prova è stabilito in trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, di cui al precedente articolo 35, comma 4.

3. L'amministrazione restituisce i programmi non giudicati adatti alle proprie esigenze non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di prova, riconoscendo all'impresa, per tali programmi, solo il corrispettivo dell'installazione, nel caso in cui questa sia avvenuta a sua cura e spese.

4. Nel caso in cui, al termine della prova, l'amministrazione accetti i programmi, viene redatto apposito processo verbale.

5. Qualora il contratto escluda la facoltà di cui al precedente comma 1, i programmi sono sottoposti a collaudo non oltre trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, salvo diverso termine contrattuale. Il collaudo viene eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 24.

Art. 37.

Trasferimento dei rischi

1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni ai programmi fino alla data del processo verbale di accettazione con esito positivo della prova ovvero fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di perdite e danni imputabili all'amministrazione.

Art. 38.

Modifiche ai programmi

1. Nei contratti che prevedono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato l'impresa ha l'obbligo di offrire immediatamente le versioni nuove o modificate dei programmi, senza variazioni del corrispettivo, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di accettarle o meno.

2. Negli altri contratti l'amministrazione ha facoltà di richiedere la sostituzione dei programmi con versioni nuove o modificate alle condizioni determinate nel contratto o, in difetto, a quelle di miglior favore praticate dall'impresa per operazioni analoghe.

3. Le versioni nuove o modificate sono sottoposte alla disciplina contrattuale concernente la versione originaria sostituita, in particolare anche per quanto riguarda l'acquisizione della relativa documentazione e la prova o il collaudo di cui all'articolo 36.

4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di continuare ad operare con la versione originaria dei programmi, deve darne comunicazione all'impresa, la quale rimane impegnata a continuare a prestare, su tale versione, i servizi e la collaborazione di supporto in atto.

5. L'amministrazione, per proprie esigenze operative, ha facoltà di effettuare autonomamente modifiche ai programmi in uso ed alla relativa documentazione. In tal caso il diritto d'uso delle modifiche appartiene all'amministrazione.

Art. 39.

Garanzia dei programmi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'impresa garantisce per un anno l'amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto dell'amministrazione.

2. L'amministrazione deve denunciare prontamente all'impresa i difetti e i vizi riscontrati. Di tale denuncia e dei conseguenti interventi dell'impresa è fatta annotazione in un apposito registro.

3. Salvo che l'amministrazione non chieda la risoluzione del contratto, l'impresa deve ripristinare la piena funzionalità dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nel diverso termine indicato nel contratto.

4. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire con le modalità indicate al comma 3, sono a carico dell'amministrazione.

Art. 40.

Penalità per ritardo nella consegna installazione, generazione e collaudo

1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna, installazione o generazione dei programmi, è applicata una penale pari al 2 per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai programmi non consegnati o non installati.

3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale per la ripresentazione dei programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 24, comma 5.

Art. 41.

Riduzione del corrispettivo nei contratti a tempo determinato

1. Nei contratti di licenza d'uso a tempo determinato, per ogni giorno o frazione di esso, di non corretto funzionamento dei programmi per cause inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33,

comma 4, il corrispettivo dei programmi non utilizzati ragguagliato ad una mensilità, è diminuito di un trentesimo o della diversa misura stabilita in contratto.

Art. 42.

Penalità per difetti di funzionamento

1. Per ogni giorno o frazione di giorno di non corretto funzionamento dei programmi, per cause, non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, è applicata una penale pari, nei contratti che consentono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato, ad un ventesimo del corrispettivo, ragguagliato ad un mese, e, negli altri contratti, al due per mille del corrispettivo dei programmi non utilizzabili. Sono fatti salvi le diverse misure previste nel contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione.

Art. 43.

Risoluzione del contratto

1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.

2. I capitolati prevedono in ogni caso:

a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;

b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;

c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;

d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;

e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;

f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;

g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;

h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;

i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;

l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi, del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del'art. 12, del citato D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato D.Lgs. n. 39/1993, è il seguente: «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

— Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 del citato D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, è il seguente:

«Art. 9. — 1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*.

2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) l'Autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera *a)*, integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.

3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39, è il seguente: «2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 7:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 39/1993, è il seguente:

«1. Spetta all'Autorità:

a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 39/1993, è il seguente:

«Art. 8. — 1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità».

97G0484

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato d'emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alle situazioni di rischio ambientale nei comuni di Ciriè e Tortona nella regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 4 agosto 1995 con il quale è stato dichiarato fino al 30 giugno 1996 lo stato d'emergenza nei comuni di Ciriè e Tortona nella regione Piemonte, a causa dello stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi in aree dei predetti comuni;

Visti i propri decreti del 27 giugno 1996 e del 18 luglio 1997 con i quali è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 lo stato d'emergenza nei comuni di Ciriè e Tortona;

Considerato che continua a persistere uno stato di grave rischio per la salute dei cittadini e dell'ambiente determinato dalla impossibilità di completare nei termini prescritti la bonifica delle aree interessate a causa sia delle difficoltà ed impedimenti imprevisti ed imprevedibili di natura tecnica ed amministrativa, rispettivamente connessi alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi ed ai tempi occorsi per la necessaria attivazione degli impianti di smaltimento ubicati all'estero, sia della necessità, urgenza ed indifferibilità di procedere all'esecuzione di ulteriori interventi al fine di eliminare le potenziali cause di rischio ambientale esistenti sulle aree oggetto dei lavori di bonifica;

Ritenuto che tale situazione richiede, per dare completamento agli interventi programmati ed in gran parte realizzati, la permanenza di poteri straordinari;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 29256/ARS/DI datata 16 dicembre 1997 con la quale si esprime parere favorevole alla proroga richiesta dai commissari delegati agli interventi relativi all'emergenza determinata da stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi nei comuni di Tortona e Ciriè;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato d'emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, in provincia di Torino, e di Tortona, in provincia di Alessandria, è prorogato al 31 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A10402

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Petacciato e Ripalimosani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Petacciato e Ripalimosani;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che l'attività di messa in sicurezza finalizzati alla rimozione urgente del pericolo derivanti dai consistenti e diffusi dissesti idrogeologici necessitano di ulteriori interventi;

Ritenuto che tale situazione richiede l'adozione di misure straordinarie atte a consentire il superamento dell'emergenza;

Considerato che il fenomeno è circoscritto al territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza in ordine al dissesto idrogeologico con conseguenti diffusi movimenti franosi nei comuni di Petacciato e Ripalimosani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A10399

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1996 concernente la proroga fino al 31 dicembre 1997 dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto che persiste la situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Considerato che occorrono ulteriori tempi di attuazione per gli interventi già preventivati e in parte predisposti;

Ritenuto che la situazione in atto richiede necessariamente l'adozione di provvedimenti straordinari contingibili ed urgenti;

Vista la nota n. 29720/ARS/M/D/VDT del Ministro dell'ambiente del 22 dicembre 1997 con la quale viene espresso il parere favorevole all'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza socio-economico-ambientale per l'area del bacino idrografico del fiume Sarno, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A10400

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1997.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1996 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 1997;

Ravvisata la necessità di concedere una ulteriore proroga dello stato di emergenza per la definizione, da parte dei commissari, degli interventi intesi a dare concreta attuazione agli adempimenti finalizzati al superamento della crisi socio-economico-ambientale connessa al sistema di smaltimento dei rifiuti e al ciclo di depurazione delle acque;

Ritenuto che gli interventi posti in essere richiedono ulteriori tempi di attuazione;

Considerato che tali interventi necessitano dell'adozione di ulteriori provvedimenti straordinari contingibili ed urgenti;

Vista la nota n. 29720/ARS/M/D/VDT del Ministro dell'ambiente del 22 dicembre 1997 con la quale viene espresso il parere favorevole all'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 1998;

Considerato che persiste la necessità di concedere una ulteriore proroga dello stato di emergenza per definire gli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza socio-economico-ambientale, in atto nella regione Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A10401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sitema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redattte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A10376

DECRETO 13 maggio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Lodi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sitema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento del territorio, del 20 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 maggio 1996, gli uffici del territorio di Lodi e Milano;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Lodi, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Lodi, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
RICCIARDI

97A10377

DECRETO 28 novembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel citato decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale «Alfa», «Esportazione», «Super (senza filtro)», «Nazionali» e «Stop K.S.»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Mg/sigaretta nicotina da	Mg/sigaretta condensato da	Mg/sigaretta nicotina a	Mg/sigaretta condensato a
Alfa	1,10	15,0	1,00	12,0
Esportazione	1,10	15,0	1,00	12,0
Super (senza filtro)	1,10	15,0	1,00	12,0
Nazionali	1,30	15,0	1,00	12,0
Stop K.S.	1,50	15,0	1,20	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Alfa», «Esportazione», «Super (senza filtro)», «Nazionali» e «Stop K.S.», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A10417

DECRETO 9 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 7406 del 9 dicembre 1997 con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 5 dicembre u.s. per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sassari è accertato in data 5 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 9 dicembre 1997

Il direttore regionale: DI IORIO

97A10268

DECRETO 12 dicembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta KOM B.A.T. (Deutschland) Export GmbH ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto del 5 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Lucky Strike Lights K.S.F. (astuccio da 20 e da 10)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Lucky Stricke Lights K.S.F. (astuccio da 20 e da 10)	0,7	9	0,6	8

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Lucky Strike Lights K.S.F. (astuccio da 20 e da 10)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A10418

DECRETO 16 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3854/97 del 15 novembre 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha segnalato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi in data 13 novembre 1997 per le conseguenze di un furto con effrazione verificatosi nell'ufficio la notte precedente, e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi in data 13 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A10269

DECRETO 16 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/54/97 del 20 novembre 1997 con la quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara in data 20 novembre 1997 (dalle ore 11 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e, conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ferrara in data 20 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A10270

DECRETO 23 dicembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale le ditte R.J. Reynolds International B.V. di Hilversum — per le sigarette «Camel Filters 100's (ast.)» e «Excellence» — e H.F. & PH. F. Reemtsma di Amburgo, per le sigarette «Peter Stuyvesant Filter Superlong» hanno chiesto di modificare i contenuti di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto del 5 giugno 1997;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Camel Filters 100's (ast.)	1,0	13,0	0,9	12,0
Excellence	0,9	14,0	0,9	12,0
Piter Stuyvesant Filter Superlong	1,0	14,0	0,9	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Camel Filters 100's (ast.)», «Excellence» e «Peter Stuyvesant Filter Superlong», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A10419

DECRETO 23 dicembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Considerato che occorre modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel citato decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale «Esportazione lunga»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	Mg/sigaretta nicotina condensato da		Mg/sigaretta nicotina condensato a	
Esportazione lunga	1,10	14,0	0,90	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Esportazione lunga», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A10420

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 9.700.000.000, per l'esercizio 1997, in conto residui 1996 a favore della regione Campania. Cap. 7095/96. Legge 18 aprile 1984, n. 80, articoli 4 e 5.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 19 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984 concernente la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo, rispettivamente per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1994 con la quale al punto 10 si autorizzava, fra l'altro, il Ministro del bilancio ad assumere impegni ad erogare le disponibilità degli esercizi futuri al 1993 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1, lettera *a)* e *b)* della medesima delibera, a favore della regione Campania;

Considerato che gli interventi individuati dalla sopracitata delibera CIPE 20 dicembre 1994 sono stati coperti con risorse già trasferite alla regione Campania, a carico dei fondi di cui all'art. 4 della legge n. 80/1984, in attuazione della legge 18 novembre 1996, n. 582 per l'intervento relativo all'area di Bagnoli e della delibera CIPE 26 giugno 1996, relativo all'approvazione dell'accordo di programma «Città della Scienza»;

Vista, quindi, la successiva delibera CIPE 23 aprile 1997 con la quale, non essendo ritenuta più attuale la destinazione delle risorse previste dalla citata delibera CIPE 20 dicembre 1994, vengono ridefinite le finalità dei finanziamenti in oggetto e riallocate le relative risorse, sempre nell'ambito del programma triennale di interventi della regione Campania, *ex lege* n. 80/1984;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Vista la legge di assestamento 27 ottobre 1997, n. 372;

Ritenuto, infine, di dover impegnare a favore della regione Campania la somma di L. 9.700.000.000 a valere sulle disponibilità del cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per il 1997, in conto residui 1996, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 80/1984, per le finalità sopra menzionate, nell'ambito del programma triennale di interventi della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.700.000.000 è impegnata a favore della regione Campania per le finalità di cui alle premesse, per il 1997, in conto residui 1996.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.700.000.000 a favore della regione Campania per le finalità di cui al precedente art. 1, mediante versamento sul c/c n. 450 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla regione stessa.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, in conto residui 1996.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10306

DECRETO 20 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 90.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario. Cap. 7102/97. Legge 31 gennaio 1994, n. 97. Esercizio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con delibera del CIPE sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Vista la delibera CIPE, 16 ottobre 1997, con la quale è stato approvato il piano di riparto per il 1997 tra le regioni, del Fondo di cui alla legge n. 97/1994, di lire 150 miliardi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale, per il 1997, la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 90 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 90.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
—	—
Piemonte	12.048.600.000
Lombardia	6.685.200.000
Veneto	3.625.800.000
Liguria	4.500.000.000
Emilia-Romagna	4.479.600.000
Toscana	6.432.600.000
Umbria	2.851.600.000
Marche	4.923.600.000
Lazio	3.940.800.000
Abruzzo	8.514.600.000
Molise	3.570.000.000
Campania	7.773.000.000
Puglia	3.580.800.000
Basilicata	6.728.400.000
Calabria	10.345.200.000
TOTALE . . .	90.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10308

DECRETO 20 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 30.000.000.000 in conto residui 1996 a favore delle regioni a statuto ordinario. Cap. 7102/96. Legge 31 gennaio 1994, n. 97. Esercizio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con delibera del CIPE sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la delibera CIPE, 27 aprile 1995, con la quale è stata vincolata la somma di lire 50 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, confluite nel Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Vista la delibera CIPE, 13 marzo 1996 di approvazione dei criteri di riparto e della relativa riparzione, tra le regioni, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1995;

Visto il decreto del Ministero del tesoro dell'8 ottobre 1996, con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per la montagna con un'assegnazione di lire 50 miliardi in conto 1996;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale, per il 1997, la facoltà di impegnare è consentita per ciscun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 30 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, pari al 60% dell'importo complessivo;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 30.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
—	—
Piemonte	3.450.000.000
Lombardia	2.934.600.000
Veneto	1.507.200.000
Liguria	1.045.800.000
Emilia-Romagna	1.704.600.000
Toscana	2.338.200.000
Umbria	1.113.000.000
Marche	1.392.000.000
Lazio	1.648.800.000
Abruzzo	2.644.200.000
Molise	1.002.600.000
Campania	2.951.400.000
Puglia	984.000.000
Basilicata	1.910.400.000
Calabria	3.373.200.000
TOTALE . . .	30.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997, in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10307

DECRETO 20 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 438.000.000.000, per l'esercizio 1997, a favore di varie regioni. Cap. 7089/97. Legge 18 aprile 1984, n. 80, articoli 4 e 5.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1996, n. 664, per il 1997;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996, con la quale viene assegnata la somma di lire 730 miliardi come prima anticipazione per l'anno 1997;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 111050 del 19 febbraio 1997, con il quale è stata apportata una variazione in aumento in termini di competenza e cassa per l'importo di lire 730 miliardi sul capitolo 7095 della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota 5/850/R del 15 aprile 1997, del Servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene chiesto il trasferimento, a favore delle regioni di seguito indicate, dell'importo complessivo di lire 730 miliardi, a valere sulle risorse assegnate, per il 1997, sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 8 del decreto-legge. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale, per il 1997, la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo;

Vista la legge 27 ottobre 1997, n. 372, di assestamento del bilancio dello Stato, per il 1997;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 438 miliardi, pari al 60%, dell'importo complessivo da trasferire di lire 730 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 438.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa secondo le quote a fianco di ciascuna regione indicate:

Regioni				Importi	Importi totali
Abruzzo	P.R.S.	1°2°3°	P.A.A.	67.200.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	18.600.000.000	85.800.000.000
Basilicata	P.R.S.	3°	P.A.A.	14.400.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	13.800.000.000	28.200.000.000
Calabria	P.R.S.	—			
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	48.000.000.000	48.000.000.000
Campania	P.R.S.	3°	P.A.A.	26.400.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	24.000.000.000	50.400.000.000
Lazio	P.R.S.	1°2°3°	P.A.A.	22.800.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	13.800.000.000	36.600.000.000
Molise	P.R.S.	1°2°3°	P.A.A.	9.000.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	6.600.000.000	15.600.000.000
Puglia	P.R.S.	3°	P.A.A.	3.000.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	12.600.000.000	15.600.000,000
Sardegna	P.R.S.	1°2°3°	P.A.A.	51.000.000.000	
	A.O.6.3.	2°3°	P.A.A.	78.600.000.000	129.600.000.000
Sicilia	P.R.S.	3°	P.A.A.	12.600.000.000	
	A.O.6.3.	3°	P.A.A.	15.600.000.000	28.200.000.000
				TOTALE ...	438.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento degli importi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica in conto esercizio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10305

DECRETO 21 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 255.954.500 così ripartita: L. 244.152.510 a favore della cooperativa di abitazione «Esmeralda» società cooperativa a r.l. di Palermo; L. 8.441.210 a favore dell'arch. Stefano Ardizzone per onorario e L. 10.479.590 a favore dell'erario dello Stato per l'esercizio 1997. Cap. 7097/97. Legge 1° marzo 1986, n. 64 e art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 2467 del 7 maggio 1991 con la quale il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di 32 alloggi nel comune di Palermo con costo totale di L. 2.400.000.000 ed ha determinato, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 1.920.000.000, pari all'80% del costo totale, mentre ha disposto l'accantonamento, al «fondo globale aumento costi», dell'importo residuo di L. 480.000.000;

Vista la disposizione n. 47 del 30 maggio 1991, con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, in ventiquattro mesi dalla data della disposizione stessa il periodo per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, agli articoli 5 e 6, le condizioni di erogazione e l'entità del contributo in questione;

Vista la nota n. 39828 del 25 novembre 1991, con la quale è stato affidato all'arch. Stefano Ardizzone l'incarico di provvedere all'accertamento di regolare esecuzione, in corso d'opera e finale, dell'insediamento abitativo in questione;

Visti i prospetti di liquidazione del 16 ottobre 1991, 15 ottobre 1992 e 1° dicembre 1993 con i quali sono stati disposti i pagamenti, rispettivamente, del 50, del 30 e del 10% del contributo spettante, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'importo complessivo di L. 1.728.000.000;

Visto il prospetto di liquidazione in data 10 novembre 1992 con il quale, a fronte della disposizione n. 7983 del 2 novembre 1992, è stato concesso a favore della cooperativa edilizia «Esmeralda», realizzatrice del progetto in questione, l'ulteriore contributo di L. 8.445.500, corrispondente all'80% di L. 10.556.875, pari all'importo dei maggiori costi sostenuti al raggiungimento di metà lavori;

Vista la comunicazione in data 8 novembre 1993, con la quale il sopra citato arch. Ardizzone ha comunicato che i lavori di realizzazione degli alloggi in parola erano terminati il 20 settembre 1993 ed ha trasmesso copia del certificato redatto dal direttore dei lavori che individua al predetto 20 settembre 1993 la data di ultimazione;

Visti l'appunto del 1° dicembre 1993 e la conseguente disposizione commissariale n. 339 del 15 dicembre 1993, con i quali, a seguito della verifica della lievitazione costi maturata a fine lavori, viene riconosciuto alla cooperativa Esmeralda un ulteriore contributo di L. 37.525.900, pari all'80% di L. 46.907.375;

Vista la nota del 23 dicembre 1993, n. 12704, con la quale l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha comunicato alla succitata cooperativa la concessione del succitato contributo di L. 37.525.900;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 con la quale, tra l'altro, viene assegnata una prima anticipazione di L. 90 mld. per il 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per il 1997;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 111050 del 19 febbraio 1997 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, per l'anno 1997 dell'importo di L. 90 miliardi sul capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le attribuzioni residue trasferite a questo Ministero e riguardanti il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto il proprio decreto direttoriale in data odierna, con cui, a seguito dell'approvazione delle risultanze dell'accertamento finale effettuato dal citato professionista e della quantificazione definitiva del quadro finanziario, viene riconosciuto alla cooperativa in questione l'ulteriore contributo di L. 26.928.600, a titolo di maggiori costi riscontrati a fine intervento;

a Vista la parcella in data 10 giugno 1997 e dell'importo lordo di L. 1.563.812, presentata dall'arch. Stefano Ardizzone a seguito del citato accertamento di regolare esecuzione delle opere concernenti l'insediamento abitativo in questione;

Considerato che sull'importo da liquidare alla cooperativa in argomento occorre applicare la ritenuta d'acconto del 4% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari ad un importo di L. 10.238.180;

Considerato, inoltre, che il compenso da corrispondere all'accertatore è, a termini del regolamento tecnico sottoscritto dalla cooperativa, a carico della cooperativa stessa e che su tale compenso dev'essere applicata la ritenuta d'acconto del 19%, pari ad un importo di L. 241.412;

Considerato che già a metà dei lavori a favore del citato professionista sono state liquidate complessivamente L. 1.899.310 al lordo della ritenuta d'acconto operata;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di L. 255.954.500, di cui L. 192.000.000 quale quota residua del contributo originario, lire 37.525.900 quale contributo riconosciuto con la richia-

mata disposizione n. 339/1993 e non erogato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e L. 26.428.600 quale ulteriore contributo di cui al citato decreto direttoriale in data odierna, da erogare come di seguito specificato:

L. 244.152.510 a favore della cooperativa di abitazione «Esmeralda» società cooperativa a r.l. di Palermo, quale saldo netto arrotondato dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 1.322.400 a favore dell'arch. Stefano Ardizzone, quale residuo onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 10.479.590 a favore dell'erario dello Stato, quale somma arrotondata della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della cooperativa, pari a L. 10.238.180, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 241.412;

Decreta:

Art. 1.

A chiusura dell'intervento di cui alla deliberazione n. 2467/1991 citata in premessa, è autorizzato l'impegno della somma complessiva di L. 255.954.500, così ripartita:

L. 244.152.510 a favore della cooperativa di abitazione «Esmeralda» società cooperativa a r.l. di Palermo, quale saldo netto arrotondato dei contributi dovuti per la realizzazione dell'intervento;

L. 1.322.400 a favore dell'arch. Stefano Ardizzone, quale residuo onorario netto da corrispondere a seguito dell'accertamento di regolare esecuzione delle opere;

L. 10.479.590 a favore dell'erario dello Stato, quale somma arrotondata della ritenuta d'acconto applicata nei confronti della cooperativa, pari a L. 10.238.180, e della ritenuta d'acconto applicata sul compenso dell'accertatore, pari a L. 241.412.

Art. 2.

Sono autorizzati i pagamenti delle somme di cui al precedente art. 1 a favore dei soggetti indicati a fianco di ciascuna di esse.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

QUADRO RIEPILOGATIVO
DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI

Importo spettante alla cooperativa (al lordo imposte)	L. 255.954.500
Trattenuta d'acconto 4%	» 10.238.180
Importo spettante alla cooperativa (al netto imposte)	L. 245.716.320
Importo lordo parcella accertatore	» 1.563.812
Importo netto spettante alla cooperativa	L. 244.152.508
arrotondato a	L. 244.152.510
Importo lordo spettante all'accertatore	L. 1.563.812
Ritenuta d'acconto 19%	» 241.412
Importo netto spettante all'accertatore	L. 1.322.400
Ritenuta d'acconto trattenuta alla cooperativa	L. 10.238.180
Ritenuta d'acconto trattenuta all'accertatore	» 241.412
Importo da versare all'erario	L. 10.479.592
arrotondato a	L. 10.479.590
Importo netto spettante alla cooperativa	L. 244.152.510
Importo netto spettante all'accertatore	» 1.322.400
Importo da versare all'erario	» 10.479.590
Totale impegno	L. 255.954.500

97A10304

DECRETO 24 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 5.167.009.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per l'esercizio 1997. FIO 1984. Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, primo comma. Cap. 7090/97.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ul-

teriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il telex del Ministero del bilancio n. 2904 del 6 giugno 1997, prot. 715746, con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a disporre una variazione di bilancio per complessive L. 5.167.009.000, in aumento al capitolo 7090 del Ministero del bilancio, per l'ulteriore finanziamento dei progetti regionali FIO 83-84 per la somma resasi disponibile a seguito del versamento in entrata della tranche BEI di L. 13.993.000.295 relativamente al progetto Istituto nazionale tumori FIO C cofinanziato, n. 10/84, per il quale è stato versato a saldo l'importo di L. 8.825.991.000 sul cap. 8414 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a saldo;

Visti i propri decreti ministeriali n. 18 e n. 26 del 1994 e n. 18 del 1995 con i quali è stata trasferita in ordine al progetto n. 78/84 «Idrovia Fissero Po di Levante» la somma complessiva di L. 12.652.752.000 a far carico su esuberi BEI redistribuiti, restando un deficit di L. 16.538.938.000;

Considerato che il progetto «non cofinanziato» FIO 84 n. 78 «Idrovia Fissero Po di Levante» della regione Veneto necessita di ulteriore finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.167.009.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 78 «Idrovia Fissero Po di Levante».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 5.167.009.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10299

DECRETO 24 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 2.998.495.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione Sicilia. FIO 1989. Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma. Cap. 7090/97.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e presiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate.

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 211728 del 4 dicembre 1996, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 2.998.495.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali n. 123 e n. 129 della regione Sicilia «Beni culturali Mezzogiorno - FIO D»;

Visto l'art. 8, comma 2, legge n. 30 del 28 febbraio 1997, che consente di impegnare le spese derivanti da accordi internazionali;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per i mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 2.998.495.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti n. 123 e n. 129 «Beni culturali Mezzogiorno - FIO/D Sicilia»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.998.495.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento dei progetti n. 123 e n. 129.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 2.998.495.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997 in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10300

DECRETO 24 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 2.053.281.320 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1997, in conto residui 1996. FIO 1986. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, terzo comma. Cap. 7090/96.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 004 e n. 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 166075 del 15 luglio 1996, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 11.994.067.000, a valere sul prestito BEI concesso per Il finanziamento dei progetti regionali: numeri 238, 239 e 240 «Ambiente centro nord II - FIO I» (regione Umbria) di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per i detti progetti è stata già erogata la somma di complessive L. 18.949.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.994.999.000 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 35.840.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto per l'integrale copertura di tali progetti è occorsa l'ulteriore disponibilità di L. 6.896.001.000 disposta con il decreto ministeriale n. 24/1996;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della seconda tranche BEI pari a L. 11.994.067.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 6.896.001.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende quindi disponibile un importo di L. 5.098.066.000, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto, al monento di dover accantonare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 3.044.784.680;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.053.281.320 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sicilia a copertura del finanziamento del progetto n. 223 per lire 550.229.320 ed alla regione Veneto per il progetto n. 260 «Sistema interprovinciale di stoccaggio, controllo analitico e trattamento per rifiuti speciali ...» per L. 1.530.052.000.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 2.053.261.320 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997 in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10301

DECRETO 24 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 20.000.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione Sicilia. FIO 1989. Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma. Cap. 7090/97. Esercizio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e presiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 190192 del 16 settembre 1997, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 20.000.000.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali nn. 124, 126, 127, 128, 133 e 135 della regione Sicilia «Ambiente Sardegna Sicilia - FIO/C»;

Visto l'art. 8, comma 2, legge n. 30 del 28 febbraio 1997, che consente di impegnare le spese derivanti da accordi internazionali;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per i mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 20.000.000.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti nn. 124, 126, 127, 128, 133 e 135 «Ambiente Sardegna Sicilia - FIO/C»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 20.000.000.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati nn. 124, 126, 127, 128, 133 e 135.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 20.000.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10302

DECRETO 24 novembre 1997.

Impegno della somma di L. 1.369.807.290 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione Puglia. FIO 1989. Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma. Cap. 7090/97. Esercizio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 196232 del 16 ottobre 1996, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 31.984.040.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali nn. 94, 95, 96, 97 e 99 «Ambiente Emilia Romagna - Marche - FIO/D» (per L. 14.992.518.705) e nn. 137, 138, 139 e 142 «Ambiente Toscana - Umbria FIO/C» (per l'importo arrotondato a L. 16.991.521.295) della delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137 «Sanatoria dei decreti legge...» in particolare l'art. 2, comma 1;

Visti i decreti del Ministro del bilancio n. 058 del 31 dicembre 1990 ed il successivo del 6 aprile 1992 con i quali viene impegnata la sopracitata somma di lire 20 miliardi per il finanziamento del sopradetto progetto n. 182;

Considerato che la somma di L. 4.997.465.000, versata sul capitolo 7090 del decreto del Ministero del tesoro n. 217058 del 27 dicembre 1994, a titolo di mutui BEI per il sopracitato progetto n. 182, si rende integralmente disponibile per il finanziamento di altri progetti;

Considerato che è stato impegnato, a valere sulla sopraindicata deisponibilità di L. 4.997.485.000, l'importo di L. 4.740.700.000.000 per la completa realizzazione del «Museo d'arte contemporanea di Firenze» rendendosi disponibile per altri progetti l'importo di L. 256.765.000;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Ambiente Emilia Romagna - Marche» della regione Marche è stata impegnata la somma di L. 67.575.675.240 relativo al finanziamento complessivo di L. 89.634.000.000 approvato dal CIPE ed è stata impegnata la tranche BEI di L. 14.992.518.705 per l'ulteriore finanziamento del detto progetto con decreto ministeriale n. 42/1996;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per i mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato che per il sopracitato progetto «Ambiente Toscana Umbria - FIO/C» della regione Toscana, è stata erogata la somma di L. 31.532.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 19.990.121.000 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 67.401.000.000 approvato dal CIPE con la predetta delibera e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto è occorsa l'ulteriore disponibilità di L. 15.878.479.000 disposta con il decreto ministeriale n. 42/1986;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della predetta tranche BEI pari a L. 16.991.521.295 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 15.878.479.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto anzidetto e si rende quindi disponibile l'importo di L. 1.113.042.295 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.369.807.290 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regione Puglia per il progetto 119/89 «Sistemazione idraulica torrente Cervaro».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.369.807.290 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997 in conto residui 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A10303

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 dicembre 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Navilastic» fabbricato dalla ditta Six Italia S.p.a., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza in data 28 marzo 1997, della ditta Six Italia S.p.a. con sede a Genova, passo Ponte Carrega n. 60R, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento dei ponti delle navi denominato «Navilastic»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS3055/4154/sott. 335, in data 13 ottobre 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 13 marzo 1997, con allegato il rapporto n. 95DG64TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento dei ponti denominato «Navilastic» prodotto dalla ditta Six Italia S.p.a. di Genova.

Il predetto sottofondo, dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da:

impasto di lattice di gomma (naturale e sintetica), cemento, granulare di marmo e argilla espansa con rasatura finale;

spessore 10 mm;

densità 1.1 kg/dm^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 dicembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A10309

DECRETO 5 dicembre 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Simartex» fabbricato dalla ditta F.lli Iorio S.r.l., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza in data 15 aprile 1997, della ditta F.lli Iorio S.r.l. con sede a Napoli, Molo Carmine interno porto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento dei ponti delle navi denominato «Simartex»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS3053/4154/sott. 341, in data 13 ottobre 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 26 marzo 1997, con allegato il rapporto n. 96DG116TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento dei ponti denominato «Simartex» prodotto dalla ditta F.lli Iorio S.r.l. di Napoli.

Il predetto sottofondo, dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da:

impasto di cementi, granulato di marmo e/o argilla espansa e lattice di gomma naturale;

spessore 10 mm;

densità 2.2/3.4 kg/dm^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 dicembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A10310

DECRETO 5 dicembre 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Elastoflex» fabbricato dall'impresa Marinoni S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1997, dell'impresa Marinoni S.r.l. con sede a Genova, via Tagliolini n. 26, int. B, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento dei ponti delle navi denominato «Elastoflex»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS3054/4154/sott. 340, in data 13 ottobre 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 26 marzo 1997, con allegato il rapporto n. 95DG19TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento dei ponti denominato «Elastoflex» prodotto dall'impresa Marinoni S.r.l. di Genova.

Il predetto sottofondo, dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da:

miscelazione di tre componenti predosati denominati: VISCOGEL base, VISCOGEL catalizzatore e CARICA L prodotti dalla Ditta API di Mignanego (Genova);

spessore 16 mm;

densità 0.7 kg/dm^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 dicembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A10311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Centro servizi sportivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», già Centro servizi U.I.S.P. - Società cooperativa a r.l., in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Centro servizi sportivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», già Centro servizi U.I.S.P. - Società cooperativa a r.l., con sede nel comune di Piacenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Centro servizi sportivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», già Centro servizi U.I.S.P. - Società cooperativa a r.l., con sede in Piacenza, costituita per rogito notaio dottor Francesco Astrua di Piacenza in data 6 marzo 1987, rep. n. 22741, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Riccardo Pasini, con studio in Reggio Emilia, via Che Guevara n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10313

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia Marghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Marghera, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cooperativa San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Marghera, costituita per rogito notaio dott. Angelo Sandi, in data 21 gennaio 1991, rep. 53715, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Emilio Borella, nato a Venezia il 10 maggio 1945 e residente a Spinea (Venezia), in via Roma n. 433, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10314

DECRETO 5 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «FIN Servizi società cooperativa a r.l.» già «Vengo anch'io Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 27 settembre-2 ottobre 1995 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «FIN Servizi società cooperativa a r.l.» già «Vengo anch'io Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «FIN Servizi società cooperativa a r.l.» già «Vengo anch'io Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Enzo Romano in data 13 giugno 1988, rep. n. 41601, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Fusi, nato a Roma il 18 marzo 1962 ed ivi residenti con studio in via Ancona, 20 - ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10334

DECRETO 9 dicembre 1997.

Scioglimento della soc. coop. edilizia «Igea», in S. Maria Capua Vetere.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

Soc. coop. edilizia «Igea», con sede, in S. Maria C. Vetere, costituita per rogito Ciaccia in data 12 novembre 1975, rep. 17250, reg. soc. 271/75, BUSC 1624/142301.

Caserta, 9 dicembre 1997

Il dirigente: AGOSTA

97A10383

DECRETO 9 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola veronese C.O.Ve.» società cooperativa a responsabilità limitata, in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 luglio 1997, effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola veronese C.O.Ve.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola veronese C.O.Ve.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Giannaugusto Fantin, in data 25 agosto 1981, rep. n. 19101, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fabio Felicini, nato a Chiusi (Siena) il 21 febbraio 1948 e residente a Verona con studio in via Mameli, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A10335

DECRETO 10 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96, del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 30 ottobre 1997;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Humus - Corciano - 1884/3 R.S. 11677;

2) Cons.Tra Le Cooperative della Valnerina-Norcia - 1708/2 R.S. 774;

3) E.B. - Trevi - 2294/2 R.S. 2014;

4) Immagine - Spoleto - 2147/7 R.S. 1728;

5) Coop. di garanzia Fidi confartigianato - Perugia - 24273/7 R.S. 23669;

6) Co.Ta.Pe. Perugia - 1076/5 R.S. 4802;

7) Linea verde - Deruta - 1748/3 R.S. 9657;

8) Edeleuropa - Città di Castello - 2426/2 R.S. 23667;

9) Teatrali Le Parti - Assisi - 1347/2 R.S. 6840;

10) Sosvitur - Città di Castello - 1991/1 R.S. 14249;

11) Informazione e cultura Valle Umbra - Foligno - 1823/2 R.S. 10562;

12) Tecnoagraria - Todi - 1696/3 R.S. 9043.

Perugia, 10 dicembre 1997

Il direttore: DE VECCHI

97A10382

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «L'Ariete due», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «L'Ariete due», con sede sociale in Avellino, costituita in data 20 marzo 1981 per rogito notaio Angelo Giannitti, repertorio n. 62617, registro società n. 2794 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1278/182833).

Avellino, 12 dicembre 1997

Il direttore: D'ARGENIO

97A10315

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 dicembre 1997.

Provvedimento concernente l'abrogazione degli impulsi di sconto relativi agli abbonati di categoria B.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1992 concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il Piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997, in materia di approvazione del regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, pubblicato nel supplemento ordinario n. 191/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Ravvisata l'esigenza di procedere, nel quadro di quanto previsto nel citato «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni» approvato dal CIP, ad una modifica dei vigenti meccanismi che regolano le agevolazioni tariffarie previste per gli abbonati di categoria B, al fine di poter individuare esclusivamente le classi di abbonati che effettivamente possono usufruire di dette agevolazioni;

Riconosciuta l'importanza di individuare degli strumenti tariffari conformi con le modifiche in atto nel settore delle telecomunicazioni a seguito del recepimento delle direttive europee e dei nuovi assetti che verranno conseguentemente a delinearsi;

Considerato che gli sconti sugli scatti effettuati dagli utenti di categoria B con consumi mensili compresi tra 110 e 200 scatti sono superati dalla introduzione di un «pacchetto tariffario» per gli abbonati di categoria B simplex e C simplex, a decorrere dal 1° dicembre 1997;

Considerato che il suddetto pacchetto tariffario consente l'applicazione di meccanismi di agevolazione del traffico telefonico più comprensibili proprio al fine di una più efficace utilizzazione da parte dell'utenza;

Considerata l'esigenza di definire un apposito provvedimento tariffario;

Decreta:

Art. 1.

La tabella C del decreto ministeriale del 28 febbraio 1997, citato in premessa, è sostituita dalla tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1997
Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 133

VALORE DELLO SCATTO

TABELLA

Categoria di abbonamento	Valore dello scatto Lire	Disposizioni particolari
Categoria A	127	Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6, si applicano i seguenti valori dello scatto:
Categoria B	127	fino a 50 scatti mensili L. 50 da 51 a 110 » » » 346 oltre 110 » » » 127
Categoria C	127	(con decorrenza 1.12.97) fino a 50 scatti mensili L. 50 da 51 a 119 » » » 346 oltre 119 » » » 127 (con decorrenza 1.03.98) fino a 50 scatti mensili L. 50 da 51 a 123 » » » 346 oltre 123 » » » 127

Visto, *Il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

97A10379

DECRETO 5 dicembre 1997.

Disposizioni in materia di tariffe telefoniche ridotte per elevati volumi di traffico.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la ITALCABLE, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'IRITEL, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1996 concernente la determinazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1996 concernente le tariffe telefoniche per il servizio di addebito automatico di chiamata (numero verde) e per le prestazioni di fonia avanzata;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il provvedimento assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'adunanza del 29 maggio 1997, in relazione alle tariffe di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 191/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 33001 del 17 novembre 1997.

Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione delle condizioni tariffarie dovute dagli abbonati che sviluppano elevati volumi di traffico, sia per ottemperare alle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia per consentire una migliore evoluzione del settore delle telecomunicazioni verso la piena concorrenza dal 1° gennaio del prossimo anno;

Ritenuto necessario prevedere un periodo entro il quale consentire agli abbonati configurati mediante tabella di numerazione di rete di aderire ad altre condizioni tariffarie specifiche per elevati volumi di traffico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle comunicazioni nazionali ed internazionali originate dai collegamenti degli abbonati configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, si applicano i ritmi di tassazione in essere alla data del 30 novembre 1997, riportati nel decreto ministeriale 28 febbraio 1997, citati nelle premesse.

2. Il valore degli impulsi relativi alle comunicazioni delle singole tipologie di traffico, nazionale ed internazionale, interno ed esterno, generato dai collegamenti dell'abbonato configurato in tabella di numerazione di rete di cui al comma 1, è il più basso tra i valori medi mensili applicati ai consumi effettuati dall'abbonato nei tre mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'addebito delle varie tipologie di comunicazione avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti.

4. In sede di emissione delle bollette, il numero degli impulsi rilevati per periodi mensili è considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione può decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° dicembre 1998, è abrogato il decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico e relativamente al decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente le tariffe telefoniche per il servizio di addebito automatico di chiamata (numero verde) sono abrogati i punti *h, i, l, m, n, o, p, q, r* della tabella B ed i punti 6, 7, 8, 9 e 10 delle disposizioni particolari.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1997
Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 132

97A10380

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 dicembre 1997.

Tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa e sulle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese;

Ritenuto di dover provvedere alla complessiva revisione dell'elenco e delle tariffe dei diritti di segreteria, sia relativamente agli atti e ai servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e alla tenuta di altri ruoli, elenchi, registri, e albi, sia in relazione ad altri atti e servizi camerali adottati o resi su specifica istanza;

Preso atto dei costi sopportati dal settore anagrafico delle camere di commercio nell'anno 1996, quali emergono dalla relazione all'uopo predisposta dall'Unione italiana delle camere di commercio, incrementati in base al tasso d'inflazione programmato per il 1997 e per il 1998 — ripartiti tra costo del lavoro, costi informatici e costi generali — e della quantità annua dei servizi resi, distinti per differenti tipologie;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa dei diritti di segreteria di cui agli allegati *A* e *B*, annessi al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

ALLEGATO *A*

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA per il REGISTRO IMPRESE

NOTE			diritto di segreteria
		SOCIETA'	
*	1	**Prima iscrizione:**	
	1.1	con modello cartaceo	250.000
	1.2	su supporto informatico	150.000
	1.3	con modalità telematica	100.000
*	2	**Iscrizione di modifica e canc.**	
	2.1	con modello cartaceo	150.000
	2.2	su supporto informatico	100.000
	2.3	con modalità telematica	70.000
*	3	**Deposito Bilanci**	60.000
	4	**Deposito Elenco Soci**	
	4.1	con modello cartaceo	40.000
	4.2	su supporto informatico o modello ES	20.000
		IMPR. INDIV.-SOGGETTI E DATI R.E.A	
*	5	**Prima iscrizione:**	
	5.1	con modello cartaceo	50.000
	5.2	su supporto informatico	35.000
	5.3	con modalità telematica	25.000
*	6	**Iscrizione di modifica :**	
	6.1	con modello cartaceo	30.000
	6.2	su supporto informatico	20.000
	6.3	con modalità telematica	15.000
	7	**Cancellazione imprese individ.**	0
*	8	**Prima annotaz. Imp. Artig.Indiv.**	15.000
*	9	**ALTRE DOMANDE ISCRIZ. O DEPOSITO E RETTIFICHE MODELLI**	
	9.1	con modello cartaceo	20.000
	9.2	su supporto informatico	15.000
	9.3	con modalità telematica	10.000
	10	**CERTIFICATI**	
		allo sportello	
*	10.1	Ordinario	9.000
*	10.2	Storico	12.000
*	10.3	Speciale	20.000
	10.4	Assetto proprietario	9.000
		allo sportello elettronico non presidiato	
	10.5	Ordinario	6.000
*	10.6	Storico	8.000
	10.7	Assetto proprietario	4.000
	11	**VISURE**	
		allo sportello	
	11.1	Deposito	3.000
	11.2	Ordinaria	6.000
*	11.3	Storica	8.000
	11.4	Assetto proprietario	6.000
	11.5	Trasferimento azienda	6.000
		allo sportello elettronico non presidiato	
	11.6	Deposito	2.000
	11.7	Ordinaria	4.000
*	11.8	Storica	6.000
	11.9	Assetto proprietario	4.000
	11.10	Ricerche anagrafiche senza stampa a richiesta	1.000
*	12	**VISURE/CERTIFICATI da terminale remoto**	
	12.1	Visura deposito	500
	12.2	Visura ordinaria	2.000
*	12.3	Visura storica	3.000
	12.4	Assetto proprietario	2.000
	12.5	Certificato ordinario	3.000
*	12.6	Certificato storico	4.000
*	13	**ELENCHI**	
		allo sportello	
*	13.1	Richiesta con franchigia fino a 100 nominativi	80.000
		per ogni nominativo successivo:	
	13.2	- con solo indirizzo	30
	13.3	- con i dati anagrafici (si veda nota 13)	100
		da terminale remoto	
*	13.4	Richiesta con franchigia fino a 100 nominativi	40.000
		per ogni nominativo successivo:	
	13.5	- con solo indirizzo	10
	13.6	- con i dati anagrafici (si veda nota 13)	30
*	14	**BOLLATURA e num.libri sociali e contabili**	
	14.1	per ogni 500 pagine o frazione di 500	20.000
	15	**ARCHIVIO OTTICO**	
		allo sportello	
	15.1	Richiesta copie Bilanci e Atti	10.000
*	15.2	+ per pag.estratta	200
		da terminale remoto	
*	15.3	Richiesta visure Bilanci e Atti	1.000
	15.4	+ per pag. estratta	100
	16	**ARCHIVIO CARTACEO**	
		allo sportello	
	16.1	Richiesta copie Bilanci e Atti	10.000
	16.2	+ per pag.estratta	200
*	16.3	Consultazione fascicolo	30.000

Note sui diritti di segreteria del Registro Imprese

Numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione delle firme di chi presenta personalmente la domanda o denuncia.
1 - 2 - 9	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi inclusi nella sezione ordinaria del Registro Imprese e alle società semplici. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti al 50% Il diritto rimane invariato se, congiuntamente alla domanda, di prima iscrizione, o di modifica o di cancellazione viene presentata denuncia di dati REA o domanda di iscrizione, modifica, cancellazione nella sezione imprenditori agricoli. Per le imprese di pulizia di cui alla legge n. 82 del 1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30%.
2	Il diritto si applica per l'iscrizione di sede secondaria anche se ubicata in provincia diversa dalla sede e per gli atti di trasferimento di quote di Srl.
3	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi.
6	Il diritto si applica anche all'impresa individuale annotata nella sezione artigiani quando chiede l'iscrizione in altre sezioni del Registro Imprese; per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione di qualsiasi unità locale; per la denuncia di cancellazione dei soggetti collettivi inclusi nel REA.
5 - 6	I diritti rimangono invariati se, congiuntamente alle domande di prima iscrizione o di modifica, viene presentata denuncia di dati REA o domanda di iscrizione o modifica in altre sezioni del Registro. Per le imprese di pulizia di cui alla legge n. 82 del 1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30%.
8	L'importo è compreso nel diritto di segreteria di cui alla voce 1.1 dell'allegato B, dovuto per la domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane.
9	Il diritto si applica anche agli atti di trasferimento di azienda, alla comunicazione del capitale versato, alle variazioni dei consorziati e all'elenco trimestrale delle variazioni dei soci delle cooperative, all'offerta di azioni in opzione e all'offerta di obbligazioni convertibili, all'avviso di anticipata conversione di obbligazioni, alla nomina e conferma di società di revisione, alla presentazione di intercalare P separatamente dai modelli base, alla rettifica di errori materiali relativa a modelli già depositati.
10.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA.

10.3	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati.
10.2 - 10.6 12.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro Ditte, ma non iscritte nel Registro Imprese.
11.3 - 11.8 12.3	La visura storica viene effettuata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro Ditte, ma non iscritte al Registro Imprese.
12 - 13.4 - 15.3	I diritti **non** comprendono i costi del servizio telematico e si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio.
13	Il diritto si riferisce ad elenchi con il seguente contenuto informativo: a) per le imprese, sedi secondarie o unità locali: sezione Registro Imprese, data iscrizione, natura giuridica, denominazione d'impresa, indirizzo della sede, codice ISTAT dell'attività esercitata, attività dichiarata, stato attività, capitale versato; b) per le persone: nome e cognome, sesso, indirizzo, comune e data di nascita, carica ricoperta.
13.1 - 13.4	Il diritto è indipendente dal numero di province richieste.
14	Il diritto non è dovuto nè per la bollatura e numerazione dei libri effettuata presso un notaio, nè per la relativa comunicazione al Registro Imprese da parte del notaio stesso.
15.2	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme, si intende per la parte scritturale del testo.
16.3	Il diritto è comprensivo del rilascio di copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine; per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di cui alla nota 16.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione, da parte dell'impresa, sul proprio fascicolo è esente da diritti.

ALLEGATO *B*

NOTE		IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA per REGISTRI - ALBI - RUOLI	diritto di segreteria
	1	**REGISTRI - RUOLI - ALBI - ELENCHI**	
**	1.1	**Domanda di prima iscrizione**	
	1.1.1	- con modello cartaceo	60.000
	1.1.2	- su supporto informatico	40.000
	1.1.3	- con modalità telematica	30.000
**	1.2	**Iscrizione di modifica o domanda di deposito**	
	1.2.1	- con modello cartaceo	20.000
	1.2.2	- su supporto informatico	15.000
	1.2.3	- con modalità telematica	10.000
**	1.3	**Iscrizione di cancellazioni**	0
	1.4	Domanda di Esame	150.000
**	1.5	Conferma di iscrizione	60.000
	2	**LICENZE**	
	2.1	Domanda di rilascio	300.000
**	2.2	Domanda di modifica	150.000
	3	**CERTIFICATI E VISURE**	
	3.1	Certificato ordinario	9.000
**	3.2	Certificato Speciale	20.000
**	3.3	Visura ordinaria	6.000
**	3.4	Visura speciale	15.000
	3.5	Certificati di Origine	10.000
	4	**ALTRI ATTI**	
**	4.1	Copia atti	
	4.1.1	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	10.000
		+ per ogni pagina	200
**	4.1.2	Archivio ottico - diritto di richiesta	15.000
		+ per ogni pagina	1.000
	4.2	Vidimazioni, rinnovo licenze	20.000
	4.3	Elenchi semplici	
		- diritto di richiesta	20.000
		+ per ogni nominativo	200
	5	**Autenticazione copie atti**	5.000
	6	**Atti non compresi nei precedenti**	5.000

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi e Ruoli

Numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione delle firme di chi presenta personalmente la domanda o denuncia.
1.1	L'importo è comprensivo del diritto di segreteria di cui alla voce 8 dell'allegato A, dovuto per la prima annotazione delle imprese artigiane individuali nel Registro Imprese. Si applica, altresì, alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti e per la prima iscrizione di un'azienda nell'albo vigneti, nell'albo degli oliveti, nell'elenco delle vigne.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che **non** comportano l'accertamento dei requisiti, nonchè al deposito dei brevetti e alle modifiche della consistenza dei terreni o della conduzione Si applica anche alle denunce a norma dell'art. 19 legge 7/8 /90 N. 241, che comportino accertamenti dei requisiti.
1.1 - 1.2 - 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (Dec. Legs. n. 22/97 art. 30 c. 6 lett. d).
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro Imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'Industria, Commercio, Atigianato.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportino accertamento dei requisiti.
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttora o ricerche esterne. Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici e stato vita di marchi e brevetti.
3.3 - 3.4	Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici di marchi e brevetti e alla visura Siredi (Sistema Informativo REte DIstributiva).
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
4.1.2	Il diritto si applica alle copie desunte dall'archivio ottico dei brevetti.

97A10381

DECRETO 23 dicembre 1997.

Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile e sospensione per il primo semestre dell'anno 1998 della presentazione delle domande relative al medesimo anno.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 706/1997, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'approvazione delle domande di agevolazione entro centoventi giorni dalla scadenza del primo termine di presentazione ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 giugno 1997, con il quale il primo termine di presentazione delle domande fissato al 23 giugno 1997, è stato prorogato al 31 luglio 1997;

Considerato che, a seguito della fissazione di tale ultimo termine, l'approvazione da parte dello stesso Ministero delle domande e delle relative graduatorie distinte per settore doveva intervenire entro il 30 novembre 1997;

Tenuto conto che, alla data del presente decreto le graduatorie relative al 1997 non sono state ancora approvate a causa delle numerose richieste d'integrazione della documentazione in attesa di riscontro da parte delle imprese;

Considerato pertanto che le imprese non ammissibili ad agevolazione o non finanziate per esaurimento dei fondi, non avranno la possibilità di ripresentare la domanda entro il 31 dicembre 1997, così come previsto dalla procedura, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi relativi al 1998;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire alle predette imprese la ripresentazione della domanda nella fase successiva alla definizione del procedimento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quindi, dopo il 31 dicembre 1997;

Vista altresì la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa»;

Visto che, ai sensi della predetta legge e, in particolare, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 20, comma 8, occorre procedere ad una ridefinizione delle discipline riguardanti il sostegno e lo sviluppo delle imprese, nonché alla semplificazione dei relativi procedimenti, ivi compresa quindi la normativa per la concessione delle agevolazioni all'imprenditoria femminile;

Considerato che, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina e per una sua omogena applicazione, appare opportuno sospendere la presentazione delle domande relative all'anno 1998 per tutto il primo semestre dello stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 presentate entro il 31 luglio 1997, qualora risultino non ammissibili ovvero non ottengano l'agevolazione per esaurimento delle disponibilità finanziarie, possono essere ripresentate, al fin di concorrere all'assegnazione delle risorse previste per il 1998, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno approvate le graduatorie delle domande ammissibili.

Art. 2.

La data iniziale di presentazione delle domande per l'anno 1998 è fissata al 1° luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A10403

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 dicembre 1996.

Modificazioni all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 95/71/CE, in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, emanato in attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 531/1992;

Vista la direttiva 95/71/CE che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Considerato che la direttiva 95/71/CEE apporta modifiche tecniche alla direttiva 91/493/CEE;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, così come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, è ulteriormente modificato come segue:

a) al capitolo I, il testo del punto IV, 5 è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punto II, 2) e 3); IV e V del presente allegato»;

b) al capitolo IV, punto I, 3 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«I filetti e le trance non devono restare sui tavoli da lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti dalle contaminazioni tramite imballaggio adeguato»;

c) al capitolo IV, punto IV, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti I, II e III del presente capitolo»;

b) al capitolo IV, punto IV, 4, lettera *d)* il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«*d)* dalla produzione giornaliera siano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'efficacia dell'aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica»;

e) al capitolo IV, punto V, 3, lettera *c)*, il termine «la distruzione» è sostituito dal termine «l'inattivazione»;

f) al capitolo V, punto II, 3, lettera A *b)*, secondo comma, il testo della prima fase è sostituito dal seguente:

«Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci appartenenti alle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae»;

g) il testo del capitolo VII è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO VII

Identificazione

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di risalire all'origine dei prodotti della pesca commercializzati.

A tale scopo, sulla confezione o, nel caso di prodotti non confezionati, sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni:

il Paese di spedizione indicato per esteso oppure con la sigla maiuscola; per i Paesi della Comunità tali sono:

B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK;

l'identificazione dello stabilimento, mercato ittico all'ingrosso, impianto collettivo per le aste o della nave officina per mezzo del numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui al capitolo I, punto II, 7, per mezzo del numero di identificazione della nave;

una delle sigle seguenti: CE - EC - EG - EK - EF - EY.

Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione visibile dall'esterno, in modo che non sia necessario aprire quest'ultima».

Art. 2.

1. Le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti della pesca contenute al capitolo VII dell'allegato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, così come modificate dall'art. 1, lettera *g)*, non si applicano ai prodotti della pesca elaborati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 42

97A10292

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio e 4 novembre 1996, pubblicati rispettivamente nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 150 del 28 giugno 1996 e nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 28 del 4 febbraio 1997, recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione, formulata nell'adunanza del 5 marzo 1997, intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in scienze dell'educazione alle modifiche apportate alla tabella XV dai decreti ministeriali suddetti;

Vista la proposta del senato accademico del 14 aprile 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 26 settembre 1997, prot. n. 2407, in merito alla richiesta di adeguamento al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Considerato che il consiglio universitario nazionale, nel formulare il suddetto parere favorevole, ha ritenuto necessario il recepimento delle ulteriori modifiche apportate all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione dal decreto ministeriale 5 febbraio 1997, pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 74 del 29 marzo 1997;

Visto il sopracitato decreto ministeriale 5 febbraio 1997;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione, formulata nell'adunanza del 15 ottobre 1997, con la quale, preso atto della richiesta del consiglio universitario nazionale, è stato approvato il recepimento delle modifiche apportate alla tabella XV dal decreto ministeriale suddetto;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, e la nota rettorale di riscontro del 10 settembre 1997, prot. n. 6536;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «facoltà di scienze della formazione», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito, subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, il seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 104. — Alla facoltà di scienze della formazione afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma:

a) corso di laurea quadriennale in scienze dell'educazione;

b) corso di laurea quinquennale in psicologia;

c) corso di diploma universitario triennale in servizio sociale».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «facoltà di scienze della formazione», di detto statuto, al n. «1. Laurea in scienze dell'educazione», l'art. 104 viene soppresso e sostituito dal seguente articolato con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 105. — Il titolo di ammissione al corso di laurea in scienze dell'educazione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 106. — Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 107. — Al termine degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in scienze dell'educazione; l'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 108. — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni di cui alle successive tabelle 1, 2, 3 e 4, a cui ci si deve attenere.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre alle prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previsti dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuati.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nel presente ordinamento con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-culturale.

Art. 109. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle successive tabelle 1, 2, 3 e 4.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 110. — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale M09A
filosofia dell'educazione M09A
storia della pedagogia M09B
storia della scuola e delle istituzioni educative M09B;
didattica generale M09C;

b) insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica M07A
storia della filosofia M08A;

c) insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale M10A
psicologia dello sviluppo M11A
psicologia sociale M11B;

d) insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X
sociologia Q05A
sociologia dell'educazione Q05B;

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca pedagogica M09A
pedagogia sperimentale M09F
metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

f) insegnamenti di area storica:
storia medievale M01X
storia moderna M02A
storia contemporanea M04X;

g) insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Gli insegnamenti delle aree: pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua

straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «insegnanti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
filosofia dell'educazione M09A
educazione comparata M09B
storia della pedagogia M09B
didattica generale M09C
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
pedagogia speciale M09E
docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica) M09F;

b) insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica M07A
epistemologia delle scienze umane M07B
filosofia della scienza M07B
logica M07B
filosofia morale M07C
estetica M07D
filosofia del linguaggio M07E
storia della filosofia M08A
storia della filosofia contemporanea M08A
storia della filosofia moderna M08A
storia della filosofia antica M08B
storia della filosofia medievale M08C;

c) insegnamenti di area storica:
metodologia della ricerca storica M02A
storia greca L02A
storia romana L02B
storia medievale M01X
storia moderna M02A
storia contemporanea M04X;

d) insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale M10A
storia della psicologia M10A
psicologia dell'educazione M11A
(oppure psicopedagogia M09A)
psicologia dello sviluppo M11A
psicologia sociale M11B
psicologia dinamica M11D;

e) insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X
sociologia Q05A
storia del pensiero sociologico Q05A
sociologia dei processi culturali Q05B
sociologia della famiglia Q05B
sociologia delle comunicazioni di massa Q05B
sociologia dell'educazione Q05B;

f) insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «educatori professionali»

a) insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti M09A
pedagogia generale M09A
pedagogia interculturale M09A
pedagogia sociale M09A
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A
educazione comparata M09B
metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09C
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E
pedagogia speciale M09E
docimologia M09F;

b) insegnamenti di area filosofica:
bioetica M07C
filosofia morale M07C
estetica M07D
filosofia del linguaggio M07E
filosofia politica Q01A
storia delle dottrine politiche Q01B;

c) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca pedagogica M09A
pedagogia sperimentale M09F
metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

d) insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'educazione M11A
(oppure psicopedagogia M09A)
psicologia dell'handicap e della riabilitazione M11A
psicologia dello sviluppo M11A
psicopedagogia delle differenze individuali M11A
psicologia sociale M11B
psicologia dinamica M11D
psicopatologia dello sviluppo M11D;

e) insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X
sociologia dei processi culturali Q05B

sociologia della famiglia Q05B
sociologia delle comunicazioni di massa Q05B
sociologia dell'organizzazione Q05C
criminologia Q05G;

f) insegnamenti di area biologico-medica:
biologia generale E02C
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica E06A
pedagogia medica F02X
geriatria e gerontologia F07A
psichiatria F11A
neuropsichiatria infantile F19B
igiene F22A;

g) insegnamenti di area giuridica:
diritto della sicurezza sociale N07X
diritto regionale N09X
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X
diritto dell'ambiente (oppure legislazione dei beni culturali) N10X
legislazione minorile N17X;

h) insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
linguistica generale L09A
storia della lingua italiana L11A
letteratura italiana L12A
letterature comparate L12D
letteratura francese contemporanea L16A
letteratura spagnola contemporanea L17A
letteratura inglese contemporanea L18A
letteratura tedesca contemporanea L19A
letteratura russa contemporanea L21B
storia dell'arte moderna L25B
museologia L25D
storia delle tecniche artistiche L25D
metodologia e critica dello spettacolo L26A
storia del teatro e dello spettacolo L26A
filmologia L26B
semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B
storia e critica del cinema L26B
metodologia dell'educazione musicale L27B
storia della musica moderna e contemporanea L27B
storia della scienza M08E
letteratura per l'infanzia M09D
documentazione M12A
bibliografia e biblioteconomia M13X
storia e istituzioni dell'Africa Q06A
storia e istituzioni dell'Asia Q06B
storia e istituzioni delle Americhe Q03X;

i) insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:
ecologia E03A
geografia culturale M06A
geografia regionale M06A
geografia umana M06A
educazione ambientale M09C
sociologia urbana e rurale Q05D.

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazioni, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti M09A
pedagogia interculturale M09A
pedagogia sociale M09A
educazione comparata M09B
didattica generale M09C
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

b) insegnamenti di area filosofica:
logica M07B
etica sociale M07C;

c) insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'educazione M11A
(oppure psicopedagogia M09A)
psicologia dei gruppi M11B
psicologia della formazione M11B
psicologia delle comunicazioni sociali M11B
psicologia sociale M11B
psicologia del lavoro M11C
psicologia dell'orientamento scolastico e professionale M11C;

d) insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X
sociologia dei processi culturali Q05B
sociologia delle comunicazioni di massa Q05B
sociologia del lavoro Q05C;

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca pedagogica M09A
pedagogia sperimentale M09F

metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

f) insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
lingua francese L16B
lingua spagnola L17C
lingua inglese L18C
lingua tedesca L19B
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09B
psicologia delle organizzazioni M11C
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica P01B
economia e gestione dell'innovazione P02B
organizzazione e gestione delle risorse umane P02D
teoria e metodi della pianificazione sociale Q05A
formazione e politiche delle risorse umane Q05B
teoria dell'informazione Q05B
sociologia dell'organizzazione Q05C;

g) insegnamenti di area giuridica:
diritto del lavoro N07X
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X
diritto amministrativo N10X.

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra, o entro, le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 17 dicembre 1997

Il rettore
BAUSOLA

Il direttore amministrativo
MOLINARI

97A10391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 11 dicembre 1997 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la Signora Aanaa Naamua Enin, ambasciatore della Repubblica del Ghana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 11 dicembre 1997 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Thomàs M. Foglietta, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 11 dicembre 1997 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Nikolai Nikolaevitch Spasskji, ambasciatore della Federazione Russa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 11 dicembre 1997 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la Signora Myrna Y. Kleopas, ambasciatore della Repubblica di Cipro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A10341

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San Rafael (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Riccardo Stradella, vice console onorario in San Rafael (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mendoza degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) autenticazioni di sottoscrizioni apposte su atti rilasciati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e, successive integrazioni e modificazioni;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione consolato d'Italia in Mendoza;

11) assistenza diretta ai connazionali indigenti residenti nella circoscrizione, sulla base delle istruzioni impartite dal consolato d'Italia in Mendoza;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10348

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincenzo Medina, console onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale 'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e delle ditte italiane operanti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10349

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Josè Carlos De Blasio, console onorario in Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale 'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e delle ditte italiane operanti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10350

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Aalborg (Danimarca)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Virgilio Zennaro, vice console onorario in Aalborg (Danimarca), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale dell'ambasciata d'Italia in Copenaghen dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia a Copenaghen degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni ed autentiche di firme su atti amministrativi;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10351

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Rodi (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Donatella Berni in Karajannis, vice console onorario in Rodi (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

9) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e paesi di transito) in favore dei connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

10) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionalità necessità dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10352

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santiago de Los Caballeros (Repubblica Dominicana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Nicola Pugliese, vice console onorario in Santiago de Los Caballeros (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10353

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puebla (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Graziano Barboglio, vice console onorario in Puebla (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

97A10354

Rilascio di exequatur

In data 3 dicembre 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor:

David Howard Gavan, console onorario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Bari.

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che:

Norman John Lister, console onorario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Trieste.

97A10355

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) per la determinazione del limite di soglia ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di appalti pubblici (lavori, forniture e servizi ivi compresi quelli dei settori esclusi).

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 19 dicembre 1997, prot. 12424, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche Unione europea, per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi degli appalti di lavori pubblici, di pubbliche forniture, di appalti pubblici di servizi nonchè di appalti nei settori esclusi, da assoggettare alle procedure stabilite dai decreti legislativi sopra citati, è fissato in lire italiane 1972,332.

Pertanto i nuovi limiti di soglia sono così determinati:

1) ECU 5.000.000 = Lit. 9.861.664.583

2) ECU 200.000 = Lit. 394.466.583

3) ECU 750.000 = Lit. 1.479.240.688

4) ECU 400.000 = Lit. 788.933.166

5) ECU 600.000 = Lit. 1.183.399.749

I limiti di soglia applicabili agli appalti a seguito dell'accordo CEE - WTO - GPA espressi in diritti speciali di prelievo sono così determinati:

1) ECU 133.914 = DSP 130.000 = Lit. 264.123.457

2) ECU 206.022 = DSP 200.000 = Lit. 406.343.780

3) ECU 412.044 = DSP 400.000 = Lit. 812.687.561

4) ECU 5.150.548 = DSP 5.000.000 = Lit. 10.158.594.510

Dal 1° gennaio 1999 i limiti di soglia in ECU, fermo restando il relativo controvalore in moneta nazionale, saranno espressi in EURO.

97E10404

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1747,47
ECU	1944,06
Marco tedesco	982,55
Franco francese	293,63
Lira sterlina	2928,41
Fiorino olandese	871,95
Franco belga	47,621
Peseta spagnola	11,603
Corona danese	257,87
Lira irlandese	2533,31
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,605
Dollaro canadese	1215,89
Yen giapponese	13,437
Franco svizzero	1215,21
Scellino austriaco	139,64
Corona norvegese	239,33
Corona svedese	223,98
Marco finlandese	324,45
Dollaro australiano	1144,94

97A10465

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Legge 21 dicembre 1978 n. 845, art. 18, lettera *d*). Modalità e termini per la presentazione dei progetti-annualità 1998. (Avviso n. 11/1997)

1 PREMESSA

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani e delle loro famiglie residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, interventi sulla cui realizzazione vigila il Ministero degli Affari Esteri attraverso le rappresentanze consolari competenti per territorio.
Il presente Avviso ne delinea gli obiettivi e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti.

2 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'intervento formativo è destinato agli italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che hanno completato l'obbligo scolastico, e alle loro famiglie, al fine di permettere ad essi di acquisire, o migliorare, la qualificazione professionale, per favorirne l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante in relazione alle esigenze locali emergenti, ovvero nella prospettiva di un eventuale rientro in Italia.
L'intervento si articola in cinque azioni mirate a:

a) realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per lavoratori, in particolare per quei casi in cui non sono disponibili o facilmente fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

b) attuare iniziative formative di supporto e sostegno alla microimprenditorialità, laddove le condizioni economiche orientino in questo senso le scelte di quote significative di lavoratori italiani;

c) fornire consulenza ed orientamento professionale ai lavoratori, ai giovani ed alle loro famiglie anche attraverso la messa a disposizione di Banche Dati contenenti informazioni sul mercato del lavoro dei Paesi ospitanti e delle Regioni italiane di provenienza;

d) realizzare corsi di formazione e aggiornamento per formatori e docenti impegnati nelle attività formative;

e) attuare iniziative di formazione professionale di natura innovativa.

Possono essere proposte anche iniziative non necessariamente articolate secondo una struttura corsuale tradizionale, purché ne venga dimostrata la finalizzazione all'inserimento nel mercato del lavoro o all'accesso alle opportunità di formazione professionale offerte dalle strutture locali.

3 PROPONENTI

Possono presentare progetti:

- Enti di formazione;
- Organismi e strutture di orientamento;
- Associazioni culturali operanti in favore degli italiani all'estero.

Gli Enti, le Associazioni e gli Organismi promotori e realizzatori delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti:

- non perseguire scopi di lucro;
- avere tra i propri fini la formazione professionale;
- disporre di strutture e capacità organizzative idonee.

Gli stessi devono dichiarare nella domanda di finanziamento allegata al Progetto di disporre di proprie sedi operative nei Paesi in cui intendono realizzare le azioni, ovvero di essere collegati con strutture formative locali esplicitamente indicate.

4 DURATA DEGLI INTERVENTI, ARTICOLAZIONE DEI CORSI ED ESAMI FINALI.

La durata delle iniziative previste non deve superare i seguenti limiti:

- 700 ore per la formazione di base, la riqualificazione e la riconversione della professionalità;
- 600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e la nuova imprenditorialità;
- 300 ore per iniziative professionali di natura innovativa;
- 300 ore per la formazione di formatori e docenti;
- 200 ore per le attività di orientamento e preformazione.

I Progetti non devono avere una durata superiore ai 12 mesi e possono essere articolati in più corsi, anche svolti in Circoscrizioni consolari diverse ma relativi ad una sola tipologia di intervento.

Non possono essere proposte attività di formazione articolate in corsi con meno di 10 allievi ciascuno e che prevedano l'inserimento di lavoratori di altri Paesi. I corsi devono essere svolti, per la parte di carattere generale, in lingua italiana.

Nella stesura del Progetto formativo i soggetti proponenti devono specificare quali corsi prevedono esami finali in virtù del Decreto Interministeriale 11 luglio 1986 col quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, ha regolamentato la materia.

5 COSTI AMMISSIBILI.

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alle Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995) "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", così come integrata e modificata dalla Circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995) "Integrazioni e modifiche alla Circolare n. 98/95", e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997) "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE".

Il costo medio orario per allievo non può, di norma, superare le 37.000 lire.

Sono ammissibili costi medi superiori se opportunamente documentati anche in relazione agli indici del costo della vita nei Paesi in cui si realizza la formazione.

Per gli Enti che nell'ambito di un singolo Paese si avvalgono di un'apposita struttura per il coordinamento delle iniziative di formazione svolte in più Circoscrizioni consolari viene riconosciuta la spesa relativa al funzionamento di tale struttura se dal Progetto risulta che:

- le attività formative vengono svolte in almeno tre Circoscrizioni consolari;
- in ogni Circoscrizione consolare viene svolto un volume di attività annuale non inferiore a 1.000 ore di formazione;
- in complesso si raggiungono almeno 6.000 ore di formazione.

Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% del contributo ministeriale erogato per il finanziamento dell'attività formativa in questione. Tale costo aggiuntivo, pur tenuto distinto, va aggiunto al preventivo relativo all'attività corsuale svolta nella Circoscrizione consolare dove ha sede la struttura di coordinamento e in nessun caso può essere superiore alla spesa prevista per la realizzazione delle attività ivi programmate.

Non possono essere riconosciuti i costi relativi:

- ad attività che danno luogo a sub-committenze salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente essere indicati in sede di presentazione del Progetto;
- ad attività formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale del Progetto.

6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità dei Progetti viene riscontrata preventivamente alla loro valutazione.
Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i Progetti:

- pervenuti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano integralmente il dettato;
- non corredati della domanda di finanziamento e della dichiarazione di cui al precedente punto 3 firmate dal legale rappresentante dell'Ente proponente (Allegato A);
- presentati non utilizzando l'apposito formulario (Allegato B);
- che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a 600 milioni di lire;
- che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.

7 VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede, mediante un Comitato Tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale, alla valutazione dei Progetti dichiarati ammissibili.
Il Comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia, indica il punteggio minimo che i Progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili e prende atto dei pareri consolari pervenuti.
Ai Progetti per i quali non risulta pervenuto il parere consolare vengono attribuiti, in sede di valutazione, **punti 0** alle voci "parere consolare relativo all'esperienza del proponente nel settore e nell'attività proposta ed alla sua capacità di valutare i risultati conseguiti" e " parere consolare in merito alla coerenza del Progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, al suo inserimento in una programmazione pluriennale di specifici obiettivi da conseguire nel rispetto dei continui mutamenti tecnologici del mondo produttivo".

Il Comitato valuta i Progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi:

A. **Caratteristiche del proponente** con particolare riferimento:
   - al parere consolare relativo all'esperienza del proponente nel settore e nelle attività proposte ed alla sua capacità di valutare i risultati conseguiti;
   - all'esistenza di raccordi con le organizzazioni locali di formazione professionale e/o con le parti sociali;
   - alla capacità organizzativa.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea : Punti 250.

B. **Qualità del Progetto** con particolare riferimento:
   - alla descrizione degli obiettivi e delle motivazioni del Progetto;
   - alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;
   - all'articolazione degli interventi e delle azioni;
   - al collegamento con altre organizzazioni di settore nell'ambito dell'iniziativa proposta;

- alla qualità delle risorse umane e tecniche impiegate e delle metodologie didattiche adottate per la realizzazione del Progetto;
- alle modalità ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite;
- alle modalità di attuazione di un eventuale stage ed alla sua coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: Punti 300.

C. **Coerenza del Progetto con le politiche del lavoro locali** con particolare riferimento:

- al parere consolare in merito alla coerenza del Progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, al suo inserimento in una programmazione pluriennale di specifici obiettivi da conseguire nel rispetto dei continui mutamenti tecnologici del mondo produttivo;
- alle effettive possibilità offerte ai formati di inserirsi nelle attività produttive del Paese ospitante;
- al tipo di lavoro autonomo o dipendente che si prevede possa essere svolto dai partecipanti al percorso formativo dopo aver acquisito la relativa qualifica professionale.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: Punti 350

D. **Caratteristiche economiche e finanziarie del Progetto** con particolare riferimento:

- alla percentuale del costo del Progetto finanziato dalle Autorità e/o Istituzioni locali;
- alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del Progetto;
- alla conformità dei costi a quanto indicato al precedente punto 5;
- all'articolazione del Piano Finanziario.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: Punti 100.

Il Comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito Decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con cui sono contestualmente individuati i progetti finanziati in relazione alle disponibilità di bilancio.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione dei Progetti al Ministero degli Affari Esteri, alle Ambasciate ed ai Consolati interessati, nonché ai soggetti proponenti

8 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Con Decreto Interministeriale vengono concessi, ai Progetti dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di integrazioni.
Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalità:

- il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68;
- il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68;
- il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale.

Le Ambasciate ed i Consolati italiani competenti per territorio ricevono comunicazione dei singoli pagamenti e sono tenuti ad effettuare le verifiche *ex ante* ed *in itinere.* Inoltre, con l'eventuale supporto dei funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, effettuano le verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori dei Progetti formativi.

9 OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.
Gli obblighi degli stessi sono precisati nella convenzione che stipulano, dopo la concessione del finanziamento, con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

10 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, **formulata secondo lo schema di cui all'Allegato A,** per ogni singolo Progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Avviso. Alla domanda di finanziamento devono essere allegate due **copie del Progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'Allegato B.**
Le domande ed i relativi formulari devono **pervenire** in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – UCOFPL Divisione V, Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma **entro le ore 14.00 del 27 febbraio 1998.**
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna può essere effettuata anche a mano.
I Progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.
Entro la stessa data copie del Progetto devono pervenire al Ministero degli Affari Esteri DGEAS Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma ed al Consolato nella cui Circoscrizione si svolge l'attività proposta.
Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del Lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento.
Il mancato invio dei Progetti al Ministero degli Affari Esteri ed all'Ufficio Consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comportano l'esclusione dei Progetti stessi dalla valutazione di cui al punto 7 del presente Avviso.
Le Autorità consolari accertano l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, si esprimono in merito all'esperienza di tali organismi nel settore e nelle attività proposte ed alla capacità degli stessi di fornire una valutazione *ex post* dei progetti formativi, nonché sulla coerenza del Progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale per il conseguimento di specifici obiettivi di medio e lungo termine, facendo pervenire il loro parere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – UCOFPL Divisione V – vicolo d'Aste 12- 00159 Roma ed al Ministero degli Affari Esteri DGEAS Ufficio V - Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma entro il 27 marzo 1998, informandone contemporaneamente la propria Ambasciata.
I pareri pervenuti successivamente a tale data non saranno presi in considerazione in sede di valutazione.

ALLEGATO *A*

Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - UCOFPL
Divisione V
Vicolo d'Aste, 12
00159 - R O M A

OGGETTO: Domanda di finanziamento progetto presentato nell'ambito dell'Avviso n.____

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. ____ pubblicato nella G.U. n. _____ del _______, si trasmette domanda di finanziamento per la realizzazione del Progetto "____"

Il budget del Progetto è:

- Costo complessivo Lit. ____________________
- Finanziamento nazionale richiesto Lit. ____________________
- Finanziamento Paese di attuazione Lit. ____________________
- Contributo del proponente Lit. ____________________

Estremi della trasmissione delle copie del Progetto al:

- Ministero degli Affari Esteri ________________
- Consolato di ______________________________________ ________________

Dichiarazione relativa alla disponibilità di Sedi operative nel Paese in cui si intendono realizzare le azioni formative (punto 3 dell'Avviso).

Timbro e firma del legale rappresentante

____

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia, al quale e allegata la seguente documentazione:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________

____

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

Data ____________________ ______________________________

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per Progetti di Formazione Professionale relativi a
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI E DELLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
(Legge 21.12.1978 n. 845, art. 18 lett. d)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del Progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO PROGETTO

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante ed inviato, in duplice copia, insieme alla domanda di finanziamento al
Ministero del Lavoro , Ufficio Centrale O.F.P.L. - Divisione V – Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma

Un'ulteriore copia deve essere inviata al:
Ministero degli Affari Esteri, DGEAS Ufficio V- Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma
e al Consolato nella cui circoscrizione si attua il Progetto

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Parte riservata all'U.C.O.F.P.L.

Numero Protocollo ____________________ Numero fascicolo ______________

Circoscrizione Consolare ____

Proponente ____

Progetto ammesso alla valutazione ☐ SI ☐ NO

Motivo dell'eventuale inammissibilità ______________________________________

____

ENTE PROPONENTE:

____

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO:

____

____

____

Costo complessivo del Progetto	**L.**______________
Finanziamento richiesto	**L.** ______________
Altro finanziamento pubblico	**L.**______________
Tipologia del finanziamento pubblico	______________
Quota di partecipazione del proponente	**L.** ______________

Timbro e firma del legale rappresentante

Data______________ ______________

Sezione 1 – Soggetto proponente

1.1 Ente proponente
Denominazione o Ragione Sociale

1.2 Natura Giuridica

1.3 Tipologia Ente

☐ Enti di Formazione
☐ Organismi e strutture di orientamento
☐ Associazioni culturali operanti in favore di italiani all'estero

1.4 Indirizzo Sede Centrale

Stato ____________________
Provincia o circoscrizione estera ____________________
Città e CAP ____________________
Indirizzo ____________________
Telefono ____________________
Fax ____________________

1.5 Anno di fondazione

1.6 Ubicazione Sedi Operative in Italia e all'estero:

1____________________ **5**____________________
2____________________ **6**____________________
3____________________ **7**____________________
4____________________ **8**____________________

1.7 Organico
(indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)

Numero Dirigenti ____________
Numero Quadri ____________
Numero Impiegati ____________
Numero Docenti ____________
Numero Ausiliari ____________
Numero Operai ____________ TOTALE____________

1.8 Rappresentante Legale

1.9 Attività formative realizzate dal proponente nel periodo 1995 – 1997

(per ogni anno indicare il numero di corsi e la loro durata complessiva in ore, il numero dei corsi nei quali è stato rilasciato un attestato di qualifica, i principali settori di intervento, il numero di allievi formati e quant'altro ritenuto utile a qualificare il proponente)

1.10 Collegamento con Organizzazioni locali di Formazione Professionale e/o le Parti Sociali

Il proponente è collegato con Organizzazioni locali di F.P. o con le Parti Sociali ? ❑ SI ❑ NO
Se SI esplicitare le modalità attraverso le quali tale collegamento si realizza.

1.11 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Il Soggetto promotore attua regolarmente azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

Sezione 2 - Progetto

2.1 Destinatari

☐ Giovani ed adulti aventi l'esigenza di qualificare o riconvertire la propria professionalità;
☐ Famiglie di lavoratori italiani.

2.2 Tipologia dell'intervento
(indicare una sola tipologia per progetto)

☐ Corsi di qualificazione, di aggiornamento e di riqualificazione per lavoratori, in particolare in quei casi in cui non sono disponibili o facilmente fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

☐ Iniziative formative di supporto e sostegno alla microimprenditorialità laddove le condizioni economiche e regionali orientino in questo senso le scelte di quote significative di lavoratori italiani;

☐ Consulenza e orientamento professionale ai lavoratori, ai giovani e alle famiglie di provenienza anche attraverso la messa a disposizione di Banche Dati sul mercato del lavoro dei Paesi ospitanti e delle Regioni italiane di provenienza;

☐ Corsi di formazione e aggiornamento per formatori e docenti impegnati nelle attività formative;

☐ Iniziative di Formazione Professionale di natura innovativa.

2.4 Motivazioni del Progetto:

Descrivere le esigenze alle quali il Progetto intende rispondere indicando le fonti di riferimento per la relativa analisi. Evidenziare, in particolare, la spendibilità sul territorio delle competenze acquisite ed il tipo di lavoro che potrà essere svolto dai partecipanti al percorso formativo una volta acquisita la relativa qualifica.

2.5 Elementi caratterizzanti l'iniziativa.

2.5.1 Ambito operativo

☐ Il Progetto si svolge o esplica i propri effetti in più Circoscrizioni

☐ Il Progetto si svolge o esplica i propri effetti in una sola Circoscrizione

Descrivere le modalità attuative.

2.5.2 Partnership

Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? ☐ SI ☐ NO

Indicare i partners - associazioni ed organizzazioni di settore, istituzioni formative, scientifiche e di ricerca - previsti specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta.

2.5.3 Soggetti terzi

Indicare se alcune pari dell'iniziativa vengono realizzate da soggetti terzi , fatto salvo quanto disposto dalle Circolari 98/95 e 130/95 del Ministero del Lavoro, segnalandone i nomi , l'importo e la tipologia dell'attività.

2.5.4 Cofinanziamento da parte delle Autorità locali

Il Progetto è cofinanziato da parte di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante? ☐ SI ☐ NO

Se SI indicare i soggetti e l'ammontare del cofinanziamento.

2.5.5 Accordi con le Parti Sociali e/ o con le Istituzioni locali

Il Progetto è riconducibile ad accordi con Istituzioni, rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiane o del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI darne sintetica descrizione indicandone i riferimenti.

2.5.6 Azioni di informazione e pubblicizzazione

Sono previste azioni di informazione e pubblicizzazione delle attività? ❑ SI ❑ NO
Se SI descriverle.

2.5.7 Individuazione e selezione degli utenti

Descrivere come vengono individuati gli utenti e le procedure di selezione attuate.

2.5.8 Attrezzature e tecniche didattiche.

Indicare le tecniche didattiche adottate e le attrezzature didattiche utilizzate per la realizzazione dei programmi previsti.

2.5.9 Modalità di realizzazione delle attività di stage

Per quanto riguarda lo stage esplicitare quanto segue:

- Progettazione e preparazione sia dal punto di vista organizzativo che didattico:

____

____

____

____

____

- Durata (max 80 ore) ______________

- Luogo di svolgimento

____

____

- Enti presso i quali sarà effettuato lo stage (motivare la scelta)

____

____

____

____

- Modalità di svolgimento: (attività che svolgeranno i corsisti, come e da chi saranno seguiti)

____

____

____

____

____

- Quali risultati si pensa di ricavarne da un punto di vista sia formativo che, eventualmente, occupazionale:

____

____

____

____

2.5.10 Personale docente

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:

- ❑ Dipendente ______%
- ❑ Collaboratore ______%
- ❑ Altro (specificare) ______________________________ ______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente

____

____

____

____

____

____

2.5.11 Strutture utilizzate

Indicare se le Sedi in cui si svolgono i corsi sono:

- ❑ Strutture utilizzate permanentemente dal proponente
- ❑ Strutture utilizzate solo per la realizzazione del presente Progetto

2.6 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Sono previste azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

2.7 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

A) Conoscenze e competenze da sviluppare

(Descrivere , per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e le competenze tecniche e professionali di base e trasversali da sviluppare con il percorso formativo – cfr. il decreto interministeriale MLPS-MAE dell'11.7.1986).

B) Verifiche ed esami

Sono previste verifiche in itinere? ❑ SI ❑ NO

Sono previsti esami finali? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare il tipo di prove previste

C) Attestati

(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

❑ Attestato di frequenza

❑ Attestato di qualifica professionale (D.I. MLPS-MAE - 11.7.86)

❑ Altro (specificare)

2.8 Descrizione sintetica del singolo corso previsto dal Progetto
(Compilare una pagina per ognuno dei corsi previsti nel Progetto)

CORSO N°______

Tipologia Corso ____________________

Soggetti destinatari ____________________

Luogo di svolgimento del Corso ____________________

Durata totale in ore ____________________

Luogo di svolgimento dell'eventuale stage ____________________

Numero ore dello stage ____________________

Costo del Corso (vedi voci del Piano Finanziario Sez. 3):

- Totale spese per il personale docente ____________________
- Totale spese per gli allievi ____________________
- Totale spese di gestione e funzionamento ____________________
- Totale altre spese ____________________
- Spese di coordinamento ____________________
- **Costo totale del Corso** ____________________
- **Costo orario per allievo** ____________________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione del Corso:

2.9 Scheda riepilogativa dei Corsi

N. Corso	Tipologia	Luogo di svolgimento	N. Destinatari	Durata in ore	N. ore stage
		TOTALI			

SEZIONE 3 - PIANO FINANZIARIO [1]

3.1 Finanziamento del Progetto

Voci	Importo	%
Costo complessivo del progetto	L.	100,00
Finanziamento richiesto	L.	
Altro finanziamento pubblico	L.	
Quota di partecipazione del proponente	L.	

3.2 Riepilogo delle voci di costo

Voci	Preventivo	%
Costo attività didattica interna	L.	
Costo attività didattica esterna	L.	
Costo allievi	L.	
Costo di gestione e di funzionamento	L.	
Costi diretti specifici del progetto	L.	
Totale	L.	100,00

[1] Affinché i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (cfr. le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 98/95 del 4 agosto 1995: «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», Supplemento n. 99, alla Gazzetta Ufficiale n. 188, del 12 agosto 1995, n. 130/95 del 25 ottobre 1995: «Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/95 concernente: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», Supplemento n. 131, alla Gazzetta Ufficiale n. 258, del 4 novembre 1995 e n 101 del 17 luglio 1997 «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE», Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 luglio 1997;
2. essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
3. essere giustificati da prove documentali originali;
4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
5. essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente e la fine dell'azione prevista;
6. essere contenuti nei limiti degli importi che saranno approvati nel preventivo.

Per quanto riguarda l'Iva occorre fare riferimento alla legge 24 dicembre 1993, n. 633, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, vale a dire ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso, il costo totale dell'intervento sarà stato calcolato al lordo dell'Iva.

3.3 Spese per docenti

	Numero	Ore	Costo medio orario	Totale retribuzione
1. Personale docente interno (1):				
2. Personale docente esterno - Totali				
Fascia A (2)				
Fascia B (2)				
Fascia C (2)				
3. Coordinatori interni (3)				
4. Coordinatori esterni (2)				
5. Tutors interni (4)				
6. Tutors esterni (2)				

7. **Spese di viaggio vitto e alloggio personale docente** (escluse quelle per l'eventuale stage)(5)

Numero giorni complessivo __________

Costo medio giornaliero __________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente __________

Totale spese personale docente __________

(1) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(2) cfr. Circolare n. 101/97 del 17 luglio 1997
(3) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(4) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(5) dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di 1° dirigente.

3.4 Spese per allievi

1. Indennità di frequenza

<u>Indennità frequenza allievi</u>

numero allievi	______	
indennità oraria	______	
assicurazione	______	
ore presenza previste	______	
Totale indennità allievi		______

<u>Retribuzione lavoratori occupati</u>

numero lavoratori	______	
costo medio lavoratori	______	
Totale retribuzione		______

Totale indennità di frequenza (allievi+occupati) ______

2. Spese di viaggio, vitto e alloggio (escluse quelle per l'eventuale stage)

numero allievi	______	
numero giorni	______	
costo giorno/allievo	______	
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio		______

3. Totale spese per allievi ______

3.5 Spese di funzionamento, di gestione e di realizzazione del progetto

3.5.1 Materiali di consumo e attrezzature

Attrezzature didattiche

affitto ______________

leasing ______________

ammortamento ______________

manutenzione ordinaria ______________

Totale spese per attrezzature didattiche ______________

Materiali di consumo

materiale didattico ______________

indumenti protettivi ______________

Totale spese materiale di consumo ______________

Attrezzature e materiali specifici del progetto(1)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ______________

.... ______________

.... ______________

.... ______________

Totale spese per attrezzature e materiali specifici ______________

Totale spese materiali di consumo e attrezzature ______________

3.5.2 Spese per la Formazione a Distanza

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa, relativa alla Formazione a Distanza:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa

Totale spese per F.a D. ______________

3.5.3 Spese per stages

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa relativa ad attività di stage:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________

Totale spese per stage ______________

3.5.4 Personale amministrativo

Personale dipendente (2)

numero addetti ______________

ore di impiego ______________

costo medio orario ______________

Totale retribuzione personale dipendente ______________

Consulenti esterni (3)

numero consulenti ______________

ore di impiego ______________

costo medio orario ______________

Totale retribuzione consulenti esterni ______________

Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo (4)

giorni complessivi ______________

costo medio giornaliero ______________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo ______________

Totale spese del personale amministrativo ______________

3.5.5 Spese generali

Immobili

affitto (5) __________

ammortamento (6) __________

manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (7) __________

Totale spese per immobili __________

Spese amministrative

cancelleria e stampati (8) __________

assicurazioni non relative agli allievi __________

illuminazione e forza motrice (7) __________

riscaldamento e condizionamento (7) __________

utenze gas e acqua (7) __________

spese telefoniche (7) __________

spese postali

Totale spese amministrative __________

Spese generali necessarie alla realizzazione del progetto (9)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... __________

.... __________

.... __________

.... __________

Totale spese generali necessarie alla realizzazione del progetto __________

Spese derivanti da cariche sociali __________

Totale spese generali __________

3.5.6 Totale spese di funzionamento e gestione __________

(1) riportare nei registri di carico e scarico;
(2) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(3) è possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici: consulenti fiscali, commercialisti, ecc.). Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera;
(4) per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente;
(5) solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso;
(6) rateo relativo al costo storico, alla superficie e al periodo;
(7) ove non compresi in affitto;
(8) riportare nei registri di carico e scarico;
(9) specificare.

3.6 Altre spese

1. Preparazione del progetto

Ideazione, progettazione e indagini di mercato (1) ____________

Elaborazione materiali e dispense ____________

Pubblicizzazione dell'intervento ____________

Selezione dei partecipanti

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese preparazione del progetto ________________

2. Orientamento dei partecipanti (1)

Precisare le singole voci ed il relativo costo

____________________________________ __________

____________________________________ __________

____________________________________ __________

____________________________________ __________

____________________________________ __________

Totale spese per attività di orientamento ________________

3. Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati. (1) e (2)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ________________

4. Esami finali

numero addetti _________

ore di impiego _________

costo medio orario _________

Totale spese per esami finali ________________

5. Totale altre spese ________________

3.7 Costo medio orario per allievo relativo all'intero Progetto ________________

(1) cfr. Circolare 98/95;

(2) se non già compresa nella collaborazione

(3) le spese di attivazione di un sito Internet sono rendicontabili, se l'uso è relativo ad attività di monitoraggio

3.8 Spese di coordinamento

(da compilare solo da parte degli Enti che, nell'ambito di un Paese volgono, attraverso un'apposita struttura, il coordinamento delle iniziative di formazione attuate nelle varie Circoscrizioni consolari)

	Circoscrizione consolare	Volume di attività (ore)
1	____________	____________
2	____________	____________
3	____________	____________
4	____________	____________
5	____________	____________
	TOTALE	____________

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il sottoscritto ______________________________

Nato a ______________________________ Prov. ______

il ______________________

Residente a ______________________________ Prov. ______

Indirizzo ______________________________

in qualità del rappresentante legale del proponente il Progetto in esame,
dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

97A10385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Invito nazionale a presentare proposte nell'ambito del Programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale «Leonardo da Vinci» - 1998

Il Consiglio dell'Unione Europea ha istituito con Decisione del 6.12.94 (Decisione del Consiglio 94.819.CE del 6.12.94 - G.U.C.E. n. L 340.94) il Programma d'Azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità Europea denominato "Leonardo da Vinci".

L'Invito generale a presentare proposte per il 1998, formulato dalla Commissione Europea, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. C372/23 del 9.12.97 ed è consultabile anche su Internet (http://europa.eu.int/en/comm/dg22). Ad esso i proponenti faranno riferimento per quanto concerne :

- il contesto di riferimento
- i settori
- le procedure , le modalità e la data limite per la presentazione delle proposte
- gli indirizzi per l'invio
- le condizioni generali (vademecum, formulari e guida alla compilazione dei questionari)
- le condizioni di qualità e priorità delle proposte a livello comunitario per il 1998

piu le altre informazioni sulla durata e l'importo del sostegno comunitario, le complementarietà del Programma con altre iniziative e programmi, la partecipazione di paesi associati o di pre-adesione.

La Decisione del 6.12.94 - Allegato, Parte C: Disposizioni Generali - consente agli Stati Membri di rendere pubblico un invito nazionale a presentare proposte di progetto. Scopo dell'invito nazionale e di integrare, sottolineare o articolare ulteriormente le priorità identificate a livello comunitario, mediante il riferimento a tematiche, indirizzi di azione e beneficiari, ritenuti di rilevanza strategica a livello nazionale.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministro della Pubblica Istruzione emanano pertanto il seguente:

INVITO NAZIONALE A PRESENTARE PROPOSTE

nell'ambito del Programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale «Leonardo da Vinci» - 1998

1. RIFERIMENTI

Nell'Invito generale a presentare proposte formulato dalla Commissione, i promotori potranno trovare i riferimenti ad alcuni documenti e fonti che identificano gli scenari del Programma. Inoltre, i proponenti interessati a presentare candidature sui temi della formazione professionale e dell'inserimento occupazionale verificheranno la coerenza tra le proprie proposte e le linee di politica nazionale in materia di istruzione e formazione professionale, orientamento e occupazione.

Indicazioni utili per la progettazione potranno inoltre essere reperite su :

- Leonardo da Vinci - Progettazione e presentazione richieste di contributo : un percorso a più tappe;

- I Repertori 1995 e 1996 dei progetti Leonardo da Vinci;

tutti disponibili presso l'Istanza Nazionale di Coordinamento Leonardo da Vinci, presso l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.).

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Pubblica Istruzione, Coordinatori Nazionali del Programma, condividono pienamente contenuti e modalità di attuazione del Programma Leonardo da Vinci previsti nell'Avviso comunitario.

Le seguenti considerazioni generali rendono esplicite le risoluzioni maturate a seguito di una valutazione sullo stato di attuazione del Programma.

- Considerati i risultati conseguiti e l'esigenza di valorizzare da un lato le esperienze concluse e, dall'altro, di creare le premesse per una razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, dovrà essere posta un'attenzione particolare alle pratiche di disseminazione. In particolare, i progetti dovranno specificare in modo chiaro e dettagliato la strategia che intendono attuare per diffondere i risultati conseguiti e i prodotti realizzati, attraverso l'elaborazione di piani di diffusione che saranno attuati nel corso di realizzazione del progetto. In considerazione della durata massima dei progetti pilota, fissata in due anni dall'Avviso comunitario, si raccomanda di riservare alle attività di disseminazione una parte non residuale del periodo per il quale si richiede il contributo.

- L'accento sulla importanza della mobilità europea dei lavoratori e studenti è già contenuto nell'Avviso comunitario. All'interno della condivisione di tale sollecitazione, si sottolineano quali elementi di qualità:
  - la chiara evidenziazione della fisionomia di progetto delle iniziative di scambio e collocamento, attraverso l'approfondimento di aspetti quali la progettazione didattica, la diffusione di risultati e modelli, la valutazione interna, la verifica dell'impatto delle iniziative sul sistema, sugli organismi coinvolti, sulla carriera dei partecipanti, ecc.;

- la composizione multi-attore del partenariato, che possa evidenziare la diversa vocazione dei partners e valorizzare la dimensione di alternanza formazione-lavoro della proposta;
- la formulazione di proposte in favore di giovani in apprendistato;
- la destinazione in Paesi di lingue meno diffuse;
- l'intenzione esplicita di utilizzare il modello di certificazione dello scambio/collocamento proposto dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Pubblica Istruzione e dalla Istanza Nazionale di Coordinamento (I.N.C.) Leonardo da Vinci, disponibile presso l'I.S.F.O.L.;

Va inoltre evidenziato che l'accento posto nell'Avviso pubblico comunitario sui progetti di collocamenti multinazionali richiede un potenziamento delle attività di formazione linguistica; si evidenzia dunque con particolare enfasi l'importanza che la preparazione linguistica riveste ai fini di una buona riuscita dello stage e che sia attuata utilizzando strumenti e metodi adeguati.

Criteri generali per la qualità delle proposte

I Coordinatori Nazionali, in accordo con il Comitato Nazionale di Pilotaggio del Programma, del quale fanno parte le Regioni, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le rappresentanze delle Parti Sociali, hanno elaborato i seguenti criteri generali per determinare la qualità delle candidature:

- Il progetto dovrà contenere i margini più ampi di TRASFERIBILITA', intesa anche come coerenza e possibilità di collegamento con specifiche strategie e progetti nazionali nelle diverse aree dell'offerta formativa (ad esempio: Piano di sviluppo delle tecnologie didattiche, Progetto standard formativi e unità formative capitalizzabili, Indagini nazionali sui fabbisogni formativi);

- La presenza della MULTIATTORIALITA', come agente facilitatore dei processi di trasferimento dei risultati, funzione esercitata al massimo della sua potenzialità quando all'interno del partenariato nazionale e transnazionale siano rappresentati i soggetti istituzionali di governo dell'offerta formativa ed i soggetti del mondo del lavoro;

- I progetti dovranno mostrare la loro capacita' di supportare il DIALOGO SOCIALE, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli attori preposti allo sviluppo e alla regolamentazione del mercato del lavoro e della contrattazione;

- Le proposte che coinvolgeranno a vario titolo le PMI, porranno particolare attenzione all'aspetto del miglioramento dell'accesso alla formazione continua, attraverso l'elaborazione di modelli e strumenti di FaD e autoistruzione, nonché di metodologie didattiche compatibili con le caratteristiche strutturali e organizzative adottate all'interno di questa tipologia di realtà produttiva;

- Saranno incoraggiate pratiche di MAINSTREAMING, come sviluppo di atteggiamenti e comportamenti organizzativi, sia in contesto formativo che produttivo che, in senso più generale, della vita sociale dei cittadini, informati al riconoscimento delle pari opportunità;

- Laddove i progetti insistano sull'area dell'ORIENTAMENTO, come agente facilitatore nella fase di adozione di scelte che riguardano lo sviluppo delle carriere scolastiche, formative e professionali di individui e gruppi particolari, nonché come strumento di supporto nelle fasi di gestione di crisi occupazionale particolare (outplacement, spin off), le azioni previste dovranno tenere conto dei recenti atti legislativi e amministrativi di portata e valenza nazionale, nonché delle strategie elaborate in materia di orientamento a livello istituzionale.

3. PRIORITA' NAZIONALI PER IL 1998

Si rammenta che i proponenti dovranno fare riferimento all'Invito Generale a presentare proposte formulato dalla Commissione dell'Unione Europea, Invito che individua, per il 1998, cinque priorità di azione.

Le indicazioni seguenti riprendono ed integrano, con ulteriori e più articolate sottolineature, le priorità della Commissione e corrispondono ad alcuni indirizzi strategici di lavoro fissati dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Pubblica Istruzione.

PRIORITÀ 1 : acquisizione di nuove competenze

- Progettazione di interventi formativi e di percorsi di valutazione che approfondiscano e tengano conto della nozione di trasparenza delle qualifiche e delle competenze acquisite, anche durante i tirocini, in occasione di esperienze condotte in situazioni di apprendimento informali (volontariato, servizio civile) e non formali (azienda);
- Anticipazione dei fabbisogni formativi legati a cambiamenti normativi nazionali e comunitari;
- Progettazione sperimentale di percorsi formativi flessibili, che sappiano rispondere anche ad esigenze particolari ed emergenziali;
- Progettazione di curricula formativi legati ai nuovi bacini di impiego, con particolare riferimento alle attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, nonché alle problematiche del risparmio energetico;
- Promozione di percorsi di formazione ed educazione all'autoimprenditorialità ed alla cooperazione come risposta ai problemi occupazionali dei giovani;

PRIORITÀ 2 : ravvicinamento tra istituti di istruzione o formazione professionale e le imprese

- Percorsi formativi ed elaborazione di modelli per la creazione di passerelle e per lo sviluppo di relazioni tra mondo dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

- Valorizzazione del contenuto formativo presente all'interno di forme contrattuali a causa mista (Apprendistato e formazione-lavoro);

- Progettazione di interventi formativi come cerniera tra i periodi di impiego nel quadro di rapporti di lavoro caratterizzati dalla temporaneità (ad es. lavoro interinale, stagionale o in generale a tempo determinato);

PRIORITÀ 3 : lotta contro l'emarginazione

- Progettazione di interventi e modelli formativi per insegnanti, formatori, operatori di prima accoglienza, responsabili di gestione delle risorse umane improntati alla interculturalità.

PRIORITÀ 4 : promuovere l'investimento nelle risorse umane

- Elaborazione di percorsi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione dei dipendenti pubblici coinvolti dai processi di riforma legislativa in atto con particolare riferimento ai nuovi servizi per l'impiego;

- Elaborazione di percorsi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione di insegnanti e formatori quale risposta ai cambiamenti e innovazioni in atto (ad es. trasformazione degli enti in agenzie formative);

- Elaborazione di percorsi formativi per adeguare le competenze degli addetti nelle PMI in materia di progettazione formativa, con particolare attenzione a quelle di gestione di aspetti relativi all'ottimizzazione nell'uso delle opportunità nazionali e comunitarie e delle risorse economiche esistenti per il finanziamento degli interventi.

PRIORITÀ 5 : generalizzare l'accesso alle conoscenze con gli strumenti della società dell'informazione nella prospettiva della formazione lungo tutto l'arco della vita

- Elaborazione di modelli e prodotti per la formazione a distanza ed autoistruzione con particolare riferimento alla diffusione delle competenze linguistiche;

- Elaborazione di modelli (metodi, strumenti e indicatori) per la valutazione della qualità di prodotti educativi realizzati su supporti multimediali;

- Progettazione di mediateche territoriali finalizzate all'orientamento individuale e delle imprese nell'acquisizione e nell'utilizzo dei prodotti multimediali;

- Progettazione di moduli e sussidi formativi per l'adeguamento delle competenze di operatori pubblici e privati in materia di utilizzo delle nuove tecnologie come risorsa per il miglioramento dei servizi al cittadino;

- Progettazione di moduli e sussidi formativi per estendere l'accessibilità alle occasioni di formazione, anche attraverso l'uso di metodi della formazione a distanza, all'interno delle PMI.

4. SCADENZE ED INDIRIZZI PER L'INVIO DELLE PROPOSTE

LA DATA LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE (PER TUTTE LE PROPOSTE DELLE PARTI I, II E III) E' FISSATA AL 31 MARZO 1998 (FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE). LA COMMISSIONE E I PAESI PARTECIPANTI SI RISERVANO IL DIRITTO DI NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE PROPOSTE SPEDITE DOPO TALE DATA.

Le proposte relative alla Procedura 1 , ovvero alle parti I.1.1., III.1, III.2.a e III.3.a. devono essere spedite (1 originale più 4 copie) all'I.N.C. Leonardo da Vinci presso I.S.F.O.L.- Via Giovan Battista Morgagni, 33 - 00161 ROMA tel. 06-445901 fax 44590475, con 2 copie per informazione all'Ufficio di Assistenza Tecnica creato per assistere la Commissione Europea nell'attuazione del Programma Leonardo.

Le proposte relative alla parte I.1.2 devono essere spedite (1 originale più 4 copie) solo all'I.N.C. Leonardo da Vinci presso I.S.F.O.L., senza ulteriore copia all'Ufficio di Assistenza Tecnica.

Le proposte relative alla Procedura 2, ovvero alle parti II e III.2.a. devono essere spedite (1 originale piu 3 copie) al seguente indirizzo :

Ufficio di Assistenza Tecnica
Programma Leonardo da Vinci
9, Avenue de l'Astronomie
B 1210 Bruxelles

con 2 copie per informazione all'I.S.F.O.L..

5. AVVERTENZE

Per facilitare la costituzione dei partenariati transnazionali e prevista l'organizzazione, in collaborazione con la Commissione, di Seminari di contatto a livello comunitario. Le modalità di organizzazione e partecipazione ai seminari sono specificate nel bando comunitario.

97A10384

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva comunitaria 97/24/CE del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

La direttiva in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L n. 226 del18 agosto 1997, fissa alla data del 18 dicembre 1998 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento, e rende applicabili le prescrizioni tecniche in esse contenute di osservanza obbligatoria a partire dal 17 giugno 1999.

Peraltro, le suddette prescrizioni, sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa e cioè dal 18 agosto 1997.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 120/97 DC. IV n. A0/60 del 14 novembre 1997 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle Amministrazioni degli altri Stati membri.

97A10343

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 909/1997

Specialità medicinale: OFTACILOX:

flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 028476012.

Titolare: A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, Cassina dè Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta, indicazione terapeutica, reiterazione.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche richieste al trattamento delle ulcere corneali batteriche ed estensione d'uso ai bambini.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 910/1997

Specialità medicinale: DERVIN:

crema 0,3% 20 g - A.I.C. n. 028270054;

crema 0,3% 30 g - A.I.C. n. 028270066.

Titolare A.I.C.: Società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: vaselina bianca g 10, acido stearico g 3, olio di vaselina g 9, sorbitan monopalmitato g 8, polisorbato 80 g 2, sorbitolo al 70% g 10, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata g 57,55.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 911/1997

Specialità medicinale: BROXOL:

AD 30 bustine gran. 30 mg - A.I.C. n. 025573066.

Titolare A.I.C.: Società Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio mg 1805, saccarina sodica mg 15, aroma ciliegia mg 150.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 912/1997

Specialità medicinale: LEDOREN:

30 bustine 10 mg - A.I.C. n. 028519039.

Titolare: A.I.C.: Società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio mg 1733,83, acido tartarico eliminato, saccarina sodica mg 12, aroma limone eliminato, polietilenglicole 1000 monocetiletere mg 4,17, acido citrico mg 30, aroma arancio mg 120.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto n. 514/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italchimici S.p.a., con sede in via G. Winckelmann, 2, Milano, codice fiscale 01328640592, è ora trasferita alla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede in via G. G. Winckelmann, 2, Milano, codice fiscale 08257500150:

specialità: FISMAG:

20 flaconcini 1500 mg - A.I.C. n. 029086016;

30 bustine 1500 mg - A.I.C. n. 029086028.

Produzione, controllo e confezionamento:

la produzione, il controllo ed il confezionamento terminale, per la forma farmaceutica «granulare», vengono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Italchimici S.p.a., sita in via Pontina km 29, Pomezia (Roma), e, per la forma farmaceutica «soluzione», presso l'officina farmaceutica Mediolanum Farmaceutici S.p.a., sita in via San Giuseppe Cottolengo, 15, Milano, come già autorizzato.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 518/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dermalife S.p.a., con sede in viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04086261007, è ora trasferita alla società I.P.F.I. - Industria Farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, codice fiscale 07512780151:

specialità: AKERAL:

20 capsule - A.I.C. n. 010435042.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: R.P. Scherer S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 522/97 del 2 dicembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., con sede in via Pietro Mascagni, 2, Milano, codice fiscale 09733760152, è ora trasferita alla società Az. chim. riun. Angelini Francesco - Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585:

specialità: IVADAL:

30 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 028445017;

20 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 028445029.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A10344

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2 AG	Orlando Paolo	Campobello di Licata
180 BO	Bragaglia Pietro	Bologna
103 MI	Poli Mario	Milano
1318 MI	Galimberti & C. S.n.c.	Milano
626 RM	Marilù	Roma
884 RM	Maino Massimo	Pomezia
23 TE	D'Agostino Michael	S. Egidio alla Vibrata
111 TV	De Nardi Gioielli	Treviso

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
2513 AL	Guccio Nunzio	Valenza	2
1986 VI	F.lli Bedin S.r.l	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3303 AL	Gasti Giovanni	Alessandria
927 MI	Alvestile S.n.c.	Milano
1653 MI	Leonardo Pagani	Milano
1720 MI	Metalservice S.r.l.	Milano

97A10346

Affidamento della concessione mineraria per sali magnesiaci denominata «Scalon», in comune di Vas

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 21/97 del 28 ottobre 1997, alla S.r.l. Telve Rigo, con sede in Camposampiero (Padova), è stata accordata, per la durata di anni 20, la concessione mineraria per sali magnesiaci denominata «Scalon», in comune di Vas (Belluno).

97A10347

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Grottaminarda.

Si comunica che in data 12 novembre 1997 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaminarda (Avellino), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 15 gennaio 1996, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari.

97A10386

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Bilancio preventivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998
(predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
			TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
			Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			Categoria II - Trasferimenti	18.500.000.000	6.800.000.000	0	25.300.000.000
			Categoria III - Redditi patrimoniali	180.000.000	60.000.000	0	240.000.000
			Categoria IV - Entrate diverse	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000
			TOTALE TITOLO I	**18.700.000.000**	**6.860.000.000**	**10.000.000**	**25.550.000.000**
			TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0**	**0**	**0**	**0**
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**18.700.000.000**	**6.860.000.000**	**10.000.000**	**25.550.000.000**
			TITOLO III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**1.250.000.000**	**250.000.000**	**0**	**1.500.000.000**
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**19.950.000.000**	**7.110.000.000**	**10.000.000**	**27.050.000.000**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
			TITOLO I SPESE CORRENTI				
			Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
			Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	7.300.000.000	4.000.000.000	0	11.300.000.000
			Categoria III - Spese per personale in quiescenza	600.000.000	400.000.000	0	1.000.000.000
			Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	7.600.000.000	2.360.000.000	810.000.000	9.150.000.000
			Categoria V - Trasferimenti	0	0	0	0
			Categoria VI - Somme non attribuibili	0	700.000.000	0	700.000.000
			TOTALE TITOLO I	**17.500.000.000**	**7.460.000.000**	**810.000.000**	**24.150.000.000**
			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.200.000.000**	**200.000.000**	**0**	**1.400.000.000**
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**18.700.000.000**	**7.660.000.000**	**810.000.000**	**25.550.000.000**
			TITOLO III SPESE E PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**1.250.000.000**	**250.000.000**	**0**	**1.500.000.000**
			TOTALE GENERALE SPESE	**19.950.000.000**	**7.910.000.000**	**810.000.000**	**27.050.000.000**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità (legge 481)	0	0	0	0
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	18.500.000.000	6.800.000.000	0	25.300.000.000
			Totale categoria II	18.500.000.000	6.800.000.000	0	25.300.000.000
	III		Redditi patrimoniali				
		102	Interessi attivi	180.000.000	60.000.000	0	240.000.000
			Totale categoria III	180.000.000	60.000.000	0	240.000.000
	IV		Entrate diverse				
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000
			Totale categoria IV	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000
			TOTALE TITOLO I	**18.700.000.000**	**6.860.000.000**	**10.000.000**	**25.550.000.000**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	**0**	**0**	**0**	**0**
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**18.700.000.000**	**6.860.000.000**	**10.000.000**	**25.550.000.000**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		105	Recupero anticipazioni al cassiere	250.000.000	0	0	250.000.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	1.000.000.000	250.000.000	0	1.250.000.000
			Totale della categoria VII	1.250.000.000	250.000.000	0	1.500.000.000
			TOTALE TITOLO III	**1.250.000.000**	**250.000.000**	**0**	**1.500.000.000**
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**19.950.000.000**	**7.110.000.000**	**10.000.000**	**27.050.000.000**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	400.000.000	0	0	400.000.000
		112	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	300.000.000	0	0	300.000.000
			Totale categoria I	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
	II		Personale in attività di servizio				
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	4.700.000.000	2.800.000.000	0	7.500.000.000
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	1.800.000.000	1.200.000.000	0	3.000.000.000
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	0	0	300.000.000
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	500.000.000	0	0	500.000.000
			Totale categoria II	7.300.000.000	4.000.000.000	0	11.300.000.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
	III		Personale in quiescenza				
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	600.000.000	400.000.000	0	1.000.000.000
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	0	0	0
			Totale categoria III	600.000.000	400.000.000	0	1.000.000.000
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto)	600.000.000	0	0	600.000.000
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	700.000.000	0	0	700.000.000
		132	Canoni di locazione	650.000.000	1.150.000.000	0	1.800.000.000
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi Informatici	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	250.000.000	50.000.000	0	300.000.000
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	300.000.000	100.000.000	0	400.000.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	150.000.000	50.000.000	0	200.000.000
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	310.000.000	0	10.000.000	300.000.000
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	400.000.000	450.000.000	0	850.000.000
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	300.000.000	50.000.000	0	350.000.000
		140	Spese casuali	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000
		141	Spese di rappresentanza	200.000.000	50.000.000	0	250.000.000
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	100.000.000	0	0	100.000.000
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	230.000.000	60.000.000	0	290.000.000
		144	Vigilanza locali	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa	50.000.000	150.000.000	0	200.000.000
		146	Premi di assicurazioni diversi	250.000.000	50.000.000	0	300.000.000
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi	1.800.000.000	0	800.000.000	1.000.000.000
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
		149	Spese bancarie	10.000.000	0	0	10.000.000
					0	0	
			Totale categoria IV	7.600.000.000	2.360.000.000	810.000.000	9.150.000.000
	V		Trasferimenti	0	0	0	0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Somme non attribuibili				
		160	Fondo di riserva	0	700.000.000		700:000.000
			Totale categoria VI	0	700.000.000	0	700.000.000
			TOTALE TITOLO I	**17.500.000.000**	**7.460.000.000**	**810.000.000**	**24.150.000.000**
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	0	0	0
			Totale categoria VII	0	0	0	0

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la Biblioteca	200.000.000	200.000.000	0	400.000.000
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità				
			Spese per opere di ripristino e trasformazione	0	0	0	0
			Totale categioria VIII	1.200.000.000	200.000.000	0	1.400.000.000
			TOTALE TITOLO II	1.200.000.000	200.000.000	0	1.400.000.000
			TOTALE TITOLO I E TITOLO II	**18.700.000.000**	**7.660.000.000**	**810.000.000**	**25.550.000.000**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250.000.000	0	0	250.000.000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1996/97	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE ESERCIZIO 1998
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	1.000.000.000	250.000.000	0	1.250.000.000
			Totale categoria IX	1.250.000.000	250.000.000	0	1.500.000.000
			TOTALE TITOLO III	**1.250.000.000**	**250.000.000**	**0**	**1.500.000.000**
			TOTALE GENERALE SPESE	**19.950.000.000**	**7.910.000.000**	**810.000.000**	**27.050.000.000**

97A10421

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vancati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoelencati settori:

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico disciplinare: M04X «storia contemporanea», comprende la disciplina «storia del risorgimento»;

un posto per il settore scientifico disciplinare: M07C «filosofia morale», comprendente la disciplina «antropologia filosofia».

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico disciplinare: L17C «lingua spagnola», comprendente la omonima disciplina.

Facoltà di psicologia:

un posto per il settore scientifico disciplinare: M11D «psicologia dinamica», comprendente la omonima disciplina.

Facoltà di sociologia:

un posto per il settore scientifico disciplinare: M11B «psicologia sociale», comprendente la omonima disciplina.

Facoltà di ingegneria:

un posto per il settore scientifico disciplinare: I02A «meccanica del volo», comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle predette facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A10387

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 ottobre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 18, dove è scritto: «Il direttore generale: *LIROSI*», leggasi: «Il direttore generale: *VISCONTI*».

97A10342

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189